

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

TESTI BASE ADOTTATI NEL CORSO
DELLE SEDUTE N. 32 DI MARTEDÌ 3 GIUGNO
E N. 33 DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1997

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**TESTI BASE ADOTTATI NEL CORSO
DELLE SEDUTE N. 32 DI MARTEDÌ 3 GIUGNO
E N. 33 DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1997**

INDICE

	PAG.
I. Testo base sulla forma di Stato	3
II. Testo base sul Parlamento e le fonti normative	10
III. Testo base sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea	26
IV. Testo base sulla forma di governo	30
V. Testo base sul sistema delle garanzie	35

I. TESTO BASE SULLA FORMA DI STATO

Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (articoli 114-133: le Regioni, le Province, i Comuni) è integralmente sostituito dai seguenti articoli:

ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato.

Sono garantite le autonomie funzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

ART. 2.

A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte Costituzionale.

ART. 3.

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

ART. 4.

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Con statuto deliberato da ciascun Consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali.

ART. 5.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 6.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.

ART. 7.

La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (La pubblica Amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 8.

L'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l'organizzazione e l'attività della rispettiva Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

ART. 9.

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità indipendenti.

Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

ART. 10.

L'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

previsione generalizzata del Difensore Civico, anche in materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;

previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

ART. 11.

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministra-

zione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

ART. 12.

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informativo dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

ART. 13.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.

ART. 14.

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15.

Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

ART. 16.

Lo Statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all'articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

II. TESTO BASE SUL PARLAMENTO E LE FONTI NORMATIVE

Il titolo I, « Il Parlamento », della parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

Sezione I - Le Camere.

ART. 1.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 2.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 3.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

ART. 4.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 5.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro quarantacinque giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza di due terzi e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli del Senato della Repubblica.

ART. 6.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti.

ART. 7.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.

Le sedute sono pubbliche. I regolamenti stabiliscono forme per assicurare la pubblicità di tutti i lavori parlamentari.

I regolamenti stabiliscono i requisiti per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

I regolamenti garantiscono i diritti delle opposizioni.

ART. 8.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato e di senatore.

Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

ART. 9.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le relative deliberazioni sono impugnabili dall'interessato davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione.

ART. 10.

Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 11.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ART. 12.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

ART. 13.

Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale, ... componenti del Consiglio superiore della magistratura, ... componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati.

Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità di garanzia e vigilanza, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente.

Nei casi stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni dei funzionari dello Stato e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi in cui la nomina è rimessa alla responsabilità esclusiva del Governo.

ART. 14.

Il Senato della Repubblica istituisce la Commissione delle Autonomie territoriali, formata per la metà da senatori, per un quarto dai Presidenti delle Regioni, per un quarto da rappresentanti degli Enti locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

La Commissione provvede all'esame e all'approvazione delle leggi nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 31.

Sezione II - La formazione delle leggi.

ART. 15.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle autorità di garanzia e vigilanza;
- c) elezioni nazionali, europee e locali;

d) norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona e rapporti politici;

e) informazione, diffusione radiotelevisiva;

f) codificazione penale sostanziale e processuale;

g) concessione di amnistia e di indulto;

h) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali nelle materie di cui al presente articolo;

i) delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo;

l) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

ART. 16.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 17.

I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 19 e li trasmette al Senato della Repubblica.

Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato nei trenta giorni successivi riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 19 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

ART. 18.

Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 19 e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei commi secondo e terzo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

ART. 19.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti.

I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni.

ART. 20.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito.

Entro quindici giorni dalla promulgazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per vizi del procedimento. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

ART. 21.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 18.

La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere è promulgata.

ART. 22.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale

di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte duecentomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni dei cinque consigli regionali.

ART. 23.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 22.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma.

ART. 24.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum*. Prevede che i quesiti siano formulati in modo da renderne chiaro il contenuto.

Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante *referendum* non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei tre anni successivi alla pubblicazione dell'esito del *referendum*.

ART. 25.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

ART. 26.

In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo.

I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire deleghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.

La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 27.

Il Parlamento in seduta comune dei componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (*in alternativa, secondo la forma di governo*: al Presidente della Repubblica) i poteri necessari.

La Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di impiego di forze armate fuori dai confini nazionali.

ART. 28.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 29.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali.

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle Regioni interessate esprimono parere al Governo prima della sottoscrizione.

ART. 30.

La Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

La legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 31 disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, prevedendo in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorché provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.

La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

ART. 31.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi e di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato ed esaminati dalla Commissione delle Autonomie territoriali.

Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla medesima Commissione.

Sulle modifiche proposte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Con la medesima procedura delle disposizioni di cui al terzo comma sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali e per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla Commissione delle Autonomie, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

ART. 32.

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.

Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'attività conoscitiva delle commissioni parlamentari, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati forniscono ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse.

REGOLAMENTI DEL GOVERNO

ART. 33.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attri-

buzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale.

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.

Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

REVISIONE COSTITUZIONALE

ART. 34.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.

Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona.

Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 35.

I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 nel testo abrogato conservano la carica.

III. TESTO BASE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 1.

(Partecipazione all'edificazione comunitaria e procedure per il conferimento di ulteriori poteri).

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze dell'Unione europea nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà, e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni.

Ogni conferimento di poteri all'Unione, se comporta modifiche o deroghe alla Costituzione, richiede il procedimento di revisione costituzionale.

Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, un terzo dei governi regionali o duecentomila elettori possono richiedere che i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati dell'Unione europea siano sottoposti al giudizio preventivo della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. La legge sul funzionamento della Corte detta le norme necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 2.

(Efficacia delle fonti comunitarie ed obbligo di rispetto).

Gli atti normativi dell'Unione europea sono direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Gli organi competenti

provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.

Nei limiti delle competenze conferite all'Unione, e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, le norme europee prevalgono su quelle nazionali.

ART. 3.

(Competenza della Corte costituzionale in materia comunitaria).

In osservanza del diritto comunitario e nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Corte costituzionale garantisce il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione europea e coopera con gli organi giurisdizionali di essa.

ART. 4.

(Partecipazione degli organi statali alla politica comunitaria).

La Camera dei deputati e, nelle materie di competenza delle Regioni, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, concorrono alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione europea, al fine dell'adozione dei relativi atti di indirizzo.

La legge stabilisce i procedimenti volti a garantire che, nelle questioni che incidono su materie riservate alla esclusiva competenza legislativa delle Regioni, l'esercizio dei poteri della Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea sia concordato con esse.

ART. 5.

(Nomine di componenti di organi comunitari per le quali i Trattati europei o altre fonti attribuiscono una competenza ai governi nazionali).

Il Governo concorre alla nomina dei membri degli organi comunitari, previa

acquisizione del parere della Camera dei deputati e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali.

ART. 6.

(Regioni e Unione europea).

Le Regioni, per quanto di propria competenza, attuano ed integrano direttamente gli obblighi comunitari.

Nel caso in cui una Regione sia inadempiente, il Governo, previo parere del Senato delle Regioni e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, può intimare alla Regione di provvedere.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informata la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, adotta le misure necessarie. Tali misure hanno efficacia fino al successivo intervento regionale.

Le Regioni, possono, nel rispetto del diritto comunitario, stipulare accordi con altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

ART. 7.

(Garanzia delle competenze regionali di fronte all'Unione europea).

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, di propria iniziativa o su richiesta di una Regione, può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i Trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

ART. 8.

(Politica economica e Banca d'Italia).

La politica economica e monetaria si svolge nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia e detta le altre norme necessarie per la partecipazione italiana agli organismi comunitari che esercitano competenze in campo monetario.

IV. TESTO BASE SULLA FORMA DI GOVERNO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente del Senato fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di indizione. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro venti giorni dalla proclamazione, effettuata dal Presidente del Senato.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge bicamerale.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali, da presidenti di province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite con legge bicamerale.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

Con legge bicamerale sono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare l'equilibrio di condizioni tra i candidati.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazio-

nale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione. Prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della composizione della Camera dei deputati;

c) su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;

d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri;

e) promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, alle Camere e al Governo. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

f) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

g) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

h) invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito;

i) presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

j) può concedere grazia e commutare le pene;

k) nomina, nei casi stabiliti dalle legge, i funzionari pubblici;

l) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione delle Camere.

ART. 4.

Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, le sue funzioni sono esercitate provvisoriamente dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, l'elezione del nuovo Presidente è indetta dal Presidente del Senato non meno di venti giorni e non più di quaranta giorni dopo il verificarsi dell'evento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera e dal Presidente della Corte costituzionale.

ART. 5.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro ed i Presidenti della Camera e del Senato, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario di cui all'articolo ... Le elezioni devono essere in tal caso indette non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data dello scioglimento.

Non si può procedere allo scioglimento durante l'anno che segue le elezioni, ovvero dopo la presentazione della richiesta di decadenza di cui all'articolo 12. Detto termine è di due anni se l'elezione della Camera dei deputati è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

ART. 6.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o

dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere.

ART. 7.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Con legge bicamerale sono determinate le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

ART. 8.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle forze armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 9.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

ART. 10.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge bicamerale.

ART. 11.

Il Capo dell'opposizione è eletto dai deputati che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione, sulla base di un'esposizione programmatica. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento della Camera dei deputati ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

ART. 12.

Il Parlamento in seduta comune, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che il Presidente della Repubblica abbia violato norme costituzionali, può deliberarne la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

V. TESTO BASE SUL SISTEMA DELLE GARANZIE

ART. 97-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 97-bis</i></p> <p>La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.¹</p> <p>Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione.² Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati.</p> <p>La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.</p>	

¹ Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

² Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato di Maastricht dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

ART. 99-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 99-bis</i></p> <p>Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.</p> <p>Il Parlamento in seduta comune¹ elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.</p>	

¹ Da precisare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato e di bicameralismo.

ART. 100

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>	<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.</p> <p>La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.¹</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti.</p>	<p><i>L'ipotesi di modifica proposta deve leggersi in relazione a quella prevista al comma 1 dell'articolo 103.</i></p>

¹ La disposizione relativa alla Corte dei conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle Regioni.

ART. 101

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</p> <p>La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.</p> <p>La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.</p>	<p><i>In alternativa a questo comma, è stato proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo 101 vigente il quarto comma dell'articolo 107 vigente, con ulteriore previsione del coordinamento e dell'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</i></p> <p><i>Per costituire un effettivo sviluppo del terzo comma dell'articolo 24, questo comma dovrebbe essere meglio specificato, eventualmente prevedendo l'istituzione di uffici pubblici di assistenza legale.</i></p>

ART. 102

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari.</p> <p>Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.</p> <p>La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

ART. 103

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.</p> <p><i>(Conseguentemente è soppressa la disposizione del comma secondo dell'articolo 125).</i></p> <p>Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato che il Consiglio di Stato continui a svolgere sia funzioni consultive che giurisdizionali, con una totale incompatibilità tra l'una e l'altra funzione.</i></p> <p><i>In alternativa è stata ipotizzata al riguardo la competenza del giudice ordinario.</i></p>

ART. 104

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.²</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.</p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento¹ tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p><i>In alternativa è stato proposto un CSM non diviso in sezioni, ovvero due distinti CSM per giudici e pubblici ministeri.</i></p> <p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici ovvero la conservazione della proporzione di 2/3 e 1/3 tra togati e laici.</i></p>

segue →

² Da precisare in relazione alla forma di governo.

segue art. 104

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	

ART. 104-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica ¹.</p> <p>Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.²</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento ¹ tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	<p><i>La composizione del CSM amministrativo deve essere omogenea, anche nel rapporto tra togati e laici, con quella del CSM ordinario. La possibilità di prevedere due sezioni anche per il CSM amministrativo dipende dalla eventuale istituzione del PM presso la giurisdizione amministrativa.</i></p>

¹ Da precisare in relazione alla forma di governo.

² Ne farebbe parte di diritto anche l'eventuale procuratore generale della Corte di giustizia amministrativa.

ART. 105

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.</p>	<p><i>E' stato proposto di introdurre un secondo comma, con la previsione del divieto di atti o deliberazioni di indirizzo politico.</i></p>

ART. 105-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati pubblico ministero e due tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici¹ e uno tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.</p> <p>La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Parlamento.</p> <p>I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici.</i></p>

¹ E dai magistrati del pubblico ministero nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.

ART. 106

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.</p> <p>Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità.</p> <p>Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.</p> <p>In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta la netta separazione delle carriere, con concorsi differenziati, ovvero il rinvio alla legge ordinaria per la distinzione delle funzioni.</i></p>

ART. 107

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.</p> <p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.</p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 101).</i></p> <p>Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.</p> <p>L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.</p>	<p><i>In alternativa all'ultimo periodo, è stato proposto che i magistrati che prendono parte alle competizioni elettorali siano in ogni caso assegnati ad altra sede.</i></p>

ART. 108

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

ART. 109

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	<i>Identico.</i>	

ART. 110

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.</p> <p>La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.¹</p>	<p><i>In alternativa all'attribuzione al Ministro della titolarità dell'azione disciplinare e della funzione ispettiva, è stato ipotizzato di affidare tali competenze ad un organo di garanzia di nomina parlamentare.</i></p>

¹ Può eventualmente qui aggiungersi, come terzo comma, il secondo comma della proposta di modifica dell'articolo 112.

ART. 111

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.</p> <p>Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.</p> <p>Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>In alternativa al vigente secondo comma, è stato proposto di ammettere il ricorso in cassazione per le sentenze nei soli casi previsti dalla legge.</i></p> <p><i>Questo comma prevede la costituzionalizzazione dei diritti dell'accusato contenuti nell'articolo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra tali diritti, tuttavia la Convenzione prevede anche la possibilità di difendersi personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore di propria scelta o d'ufficio.</i></p>

ART. 112

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p>	<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurare l'effettivo esercizio.</p> <p>Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.¹</p>	<p><i>In relazione all'azione penale, è stata proposta la costituzionalizzazione di alcune ipotesi riguardanti il suo esercizio in via sussidiaria e concorrente da parte di altri soggetti e la sua improcedibilità nei casi di inoffensività o tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento.</i></p>

¹ Tale disposizione può anche essere inserita, come terzo comma, alla proposta di modifica dell'articolo 110.

ART. 113

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

ART. 134

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;</p> <p>sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge;</p> <p>sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale.¹</p>	<p><i>In alternativa a questo capoverso è stato ipotizzato di ammettere i ricorsi diretti esclusivamente avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, rinviando ad una legge costituzionale la disciplina dell'istituto.</i></p>

¹ Per il filtro di ammissibilità su questi ricorsi, cfr. la proposta di modifica al co. 3 dell'art. 137.

ART. 135

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni.¹</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato elevare a 16 il numero dei componenti prevedendo la nomina di un quarto di giudici direttamente da parte delle Regioni.</i></p>

segue →

¹ Da precisare, sia per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune sia per le Regioni, in relazione alle scelte in tema di bicameralismo e di forma di Stato.

segue art. 135

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge .</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari .</p>	<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>E' stata ipotizzata la possibilità per la Corte di organizzarsi in due sezioni.</i></p>

ART. 136

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.</p> <p>I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni.</p> <p>La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p><i>E' stato proposto di inserire, con primo comma, la previsione della tipizzazione delle sentenze della Corte.</i></p>

ART. 137

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte .</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Un quinto dei membri di una Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. In tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi.¹</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

¹ Questo secondo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74-bis.

Eventuali disposizioni transitorie.*(Pro memoria)*

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

I. FORMA DI STATO

Emendamenti ed articoli aggiuntivi

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Ordinamento territoriale dello Stato).

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Regioni.

I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 1-bis.

(Le comunità e le autonomie locali).

Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun Ente si dota.

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La Città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il Governo delle grandi aree urbane integrate.

La Provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

ART. 1-ter.

(Funzioni delle Regioni).

Le Regioni sono enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad esse è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

Nell'ambito della legislazione esclusiva del Parlamento, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate da una legge nazionale.

Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione ».

I. 1. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

La Repubblica federale, una e indivisibile, è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato.

La Repubblica attua i diritti e le libertà costituzionalmente protetti.

La potestà legislativa è ripartita fra Regioni e Stato dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

I Comuni hanno, secondo il principio di sussidiarietà, competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni che non possono essere svolte dai Comuni singoli o associati e che sono espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione, o allo Stato dalla Costituzione e dalla legge.

Gli atti delle Regioni e degli enti locali non sono assoggettati a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

I. 1. 57.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1.

La Repubblica è costituita da Comuni, Regioni e Stato.

Le autonomie funzionali sono riconosciute e sostenute nelle loro finalità istituzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite allo Stato o alla Regione dalla Costituzione e dagli Statuti regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Comuni e Regioni individuano enti territoriali intermedi, anche elettivi, promuovendo istituzioni adeguate alla necessità delle Comunità che rappresentano.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione ».

I. 1. 1.

Pieronì.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica federale è costituita dalle Regioni. Queste si ripartono in Province e Comuni.

I. 1. 50.

Dondeynaz.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dall'Amministrazione centrale, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

I. 1. 18.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e dalle Regioni.

I. 1. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso della Commissione federale.

I. 1. 59.

D'Amico.

Sostituire il primo comma con il seguente:

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni limitrofi possono costituire delle Province per svolgere congiuntamente i propri compiti, secondo i principi stabiliti con legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali.

I. 1. 58.

D'Amico.

Al comma primo sopprimere le parole: e Stato.

I. 1. 25.

Nania.

Al primo comma, sostituire le parole: Comuni, Province con le seguenti: Comunità locali.

I. 1. 42.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Al comma primo, dopo la parola: Comuni, aggiungere la seguente: Città metropolitane.

I. 1. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma dopo la parola: Repubblica inserire la seguente: federale e sostituire la parola: Stato con: Federazione.

I. 1. 26.

Zeller.

Nell'articolo 1, dopo il primo comma, inserire i seguenti commi:

Le comunità territoriali sono ordinate in Comuni, Province e Regioni.

Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di cittadinanza del Comune, della Provincia e della Regione cui appartiene.

L'autogoverno comunale, provinciale e regionale è esercitato nelle forme della democrazia rappresentativa e diretta.

La Provincia è costituita, conservata e soppressa per deliberazione vincolante dei Comuni interessati, a finanza locale complessiva invariata, previa indicazione della legge regionale sulla dimensione demografica e territoriale minima dei Comuni correlata alla soppressione della Provincia.

La denominazione e l'ordinamento della Provincia identificata come area metropolitana sono determinati dalla legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica.

I. 1. 56.

Rotelli.

Al comma primo, sostituire le parole: da Comuni, Province, Regioni e Stato con le parole: dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I. 1. 54.

Rotelli.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

*** I. 1. 2.**

Rigo.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

Le Regioni sono enti autonomi tra loro federati con poteri propri, secondo le disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti.

*** I. 1. 51.**

Dondeynaz.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:

Nelle grandi aree urbane i Comuni e la Provincia si configurano rispettivamente come Comuni metropolitani e Città metropolitana.

I. 1. 48.

Pera.

Sopprimere il secondo comma.

*** I. 1. 55.**

Rotelli.

Sopprimere il secondo comma.

*** I. 1. 27.**

Boato.

Sopprimere il secondo comma.

*** I. 1. 6.**

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimere il secondo comma.

*** I. 1. 41.**

Pasquali, Servello.

Sostituire i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti:

Le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono distribuite tra lo Stato, le Regioni e le Comunità locali secondo il principio della sussidiarietà e della differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali. È assicurata la titolarità delle funzioni e dei compiti agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio della omogeneità e adeguatezza delle strutture organizzative alle funzioni e ai compiti attribuiti.

Le relazioni tra lo Stato, le Regioni e le Comunità locali sono improntate al principio di leale cooperazione. Ciascun ente è tenuto a fornire agli altri le informazioni in suo possesso e a prestare, ove richiesto, l'opera dei propri uffici. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali viene disciplinato l'esercizio delle funzioni sostitutive, prevedendo forme di concertazione con gli enti interessati.

I. 1. 43.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:

Le funzioni amministrative sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà, in modo da attribuire ai Comuni le attività che non possono essere più utilmente realizzate dalle autonomie dei privati. I Comuni hanno pertanto competenza amministrativa generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Sta-

tuti regionali, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

I. 1. 47.

Rebuffa, Calderisi, Grillo, Vegas.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

È garantita l'autonomia nell'esercizio delle rispettive funzioni da parte dello Stato e delle sue articolazioni periferiche nonché da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

I. 1. 19.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al secondo comma, sostituire le parole: Sono garantite con le seguenti: Lo Stato promuove.

I. 1. 45.

Schifani, Loiero.

Al secondo comma dopo la parola: funzionali sono aggiunte le seguenti: degli enti non territoriali.

I. 1. 60.

D'Amico.

Sostituire il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

La potestà amministrativa e regolamentare è riconosciuta dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi generali della Repubblica ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato, procedendo nell'ordine, secondo i principi di autonomia e di sussidiarietà.

Alla Regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dai Comuni e, nell'ordine, dalle Province a motivo della dimensione ter-

ritoriale e demografica e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.

Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative decentrate sono esercitate dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, ad eccezione di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.

Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubblici locali funzionali sono costituiti, modificati e soppressi per deliberazione di Comuni, Province e Regioni.

L'amministrazione statale centrale, costituita da ministeri e dipartimenti, è limitata esclusivamente alle materie che sono di competenza dello Stato.

L'amministrazione decentrata della Regione è esercitata di norma dalle Province e dai Comuni.

I. 1. 31.

Rotelli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

La legge della Repubblica (bicamerale) ripartisce le funzioni amministrative e regolamentari tra comuni, province, regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

Conseguentemente, sopprimere il quarto comma.

I. 1. 28.

Boato.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le funzioni ed i compiti degli enti territoriali e non territoriali sono ripartite sulla base del principio di sussidiarietà.

I. 1. 61.

D'Amico.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

I. 1. 7.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, sopprimere le parole: tra Comuni, Province, Regioni e Stato.

I. 1. 9.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, dopo la parola: Comuni aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

I. 1. 10.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, dopo le parole: sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e inserire le seguenti: Stato sulla base delle rispettive competenze.

I. 1. 20.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: in modo da attribuire ai Comuni le attività che non possono essere più utilmente realizzate dalle autonomie dei privati.

I. 1. 44.

Schifani, Calderisi, Rebuffa.

Al terzo comma, dopo la parola: Stato, aggiungere le parole: e al loro interno.

I. 1. 49.

Pera.

Al terzo comma, dopo le parole: le funzioni amministrative e aggiungere le seguenti: le relative funzioni regolamentari.

I. 1. 8.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun ente si dota.

Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La Città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il Governo delle grandi aree urbane integrate.

La provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

I. 1. 11.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun ente si dota.

I. 1. 12.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Salvo che sia diversamente disposto da norme costituzionali, tutte le funzioni amministrative spettano alle Regioni ed ai Comuni.

I. 1. 62.

D'Amico.

Al quarto comma, dopo le parole: salve le funzioni espressamente attribuite aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane.

I. 1. 14.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al quarto comma, sopprimere le parole: dagli Statuti speciali regionali.

Conseguentemente, sopprimere il quinto comma.

I. 1. 53.

Buttiglione, Dentamaro.

Al quarto comma, sopprimere la parola: speciali.

Conseguentemente, al quinto comma sopprimere la parola: speciali.

I. 1. 29.

Boato.

Al comma quarto, sostituire le parole: competenza amministrativa e regolamento generale *con le seguenti:* competenza amministrativa generale e la relativa competenza regolamentare.

I. 1. 13.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva l'applicazione del principio di sussidiarietà.

I. 1. 21.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il quinto comma con i seguenti:

Le Regioni sono enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad essa è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

Nell'ambito della legislazione esclusiva del Parlamento, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate da una legge nazionale.

Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione.

I. 1. 15.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Le Regioni sono enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad esse è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

I. 1. 16.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione.

I. 1. 39.

Passigli.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La funzione legislativa spetta allo Stato ed alle Regioni. Tutti gli enti territoriali godono di autonomia regolamentare.

I. 1. 63.

D'Amico.

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione, come integrata dagli Statuti di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

*** I. 1. 24.**

Rigo.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato dalla Costituzione, come integrata dagli Statuti di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

*** I. 1. 52.**

Dondeynaz.

Al quinto comma dopo le parole: è ripartita tra le Regioni e aggiungere le seguenti: il Parlamento nazionale.

I. 1. 22.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sopprimere il sesto comma.

I. 1. 40.

Passigli.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono coordinate dalla Conferenza permanente per i rapporti Parlamento Regioni la cui struttura e le cui competenze sono disciplinate con legge costituzionale; dette relazioni sono ispirate al principio di leale cooperazione da determinarsi con legge dello Stato.

I. 1. 23.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al comma sesto, sostituire le parole: Le relazioni con le seguenti: I rapporti e conseguentemente sostituire la parola: ispirate con la seguente: ispirati.

I. 1. 30.

Boato.

Al sesto comma, dopo la parola: Comuni aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

I. 1. 17.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al sesto comma aggiungere il seguente periodo:

La Costituzione e le leggi statali o regionali approvate con l'assenso della Commissione federale e della seconda camera regionale prevedono procedimenti ed istituti che ne garantiscono la piena attuazione.

I. 1. 64.

D'Amico.

Al sesto comma aggiungere il seguente periodo:

La Costituzione e le leggi statali o regionali approvate con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali e dalla seconda camera regionale prevedono procedimenti ed istituti che ne garantiscono la piena attuazione.

I. 1. 65.

D'Amico.

Dopo il sesto comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

A tutela delle proprie attribuzioni tutti gli enti territoriali possono ricorrere alla Corte costituzionale secondo quanto previsto dall'articolo 134 della Costituzione.

I. 1. 66.

D'Amico.

Al sesto comma, aggiungere in fine, le parole: e della reciproca informazione in ordine alla rispettiva attività istituzionale e produzione normativa.

I. 1. 46.

Schifani, Loiero.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.

La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della Repubblica può delegare, per singole materie, la individuazione specifica alla legge regionale, si attua con il riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei Comuni e, successivamente, delle Province, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà.

I. 1. 32.

Rotelli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

Le comunità locali sono organizzate in Comuni, Province e Città metropolitane.

Sono attribuite ai comuni le funzioni regolamentari ed amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della gestione dei servizi.

I Comuni di dimensioni inferiori, in termini di popolazione, alla soglia stabilita con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite, salvo diversa disciplina stabilita dalla legge stessa. Tali forme associative tra comuni hanno la stessa autonomia garantita ai comuni.

Le funzioni di area vasta, quali determinate con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, sono attribuite alle Province.

Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali si possono individuare le aree metropolitane come zone di alta aggregazione demografica anche in relazione alle caratteristiche del territorio circostante. Nell'area metropolitana la comunità locale è organizzata nella Città metropolitana cui competono le funzioni di area vasta e le altre determinate dalla stessa legge.

I principi in materia di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle Comunità locali sono stabiliti con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali. Nell'ambito di tali principi si esercita l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti.

Nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane poteri di normazione, programmazione, indirizzo e controllo spettano ad una assemblea eletta a suffragio universale e diretto.

I. 1. 01.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite, con la medesima efficacia formale della legge costituzionale, ad ogni altra Regione che lo deliberi secondo la procedura costituzionale prevista dall'articolo.

Le particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento di ciascuna regione.

Nelle Regioni che si costituiscono, secondo la procedura costituzionale prevista dall'articolo ..., sono conservate, su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale e tutti i precedenti poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle distinte comunità della Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia.

I. 1. 02.

Rotelli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

La città di Roma, con il suo territorio, è costituita in distretto federale ed è fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

Con legge costituzionale sono istituiti gli organi e le funzioni legislative del distretto, la cui Assemblea è costituita da 60 deputati ed è eletta per cinque anni. L'Assemblea ha legislazione esclusiva sulle materie delegate alle regioni secondo il successivo articolo 4. La legge costituzionale istituisce altresì organi giurisdizionali

di controllo sulle leggi dell'Assemblea, stabilisce le funzioni di pubblica sicurezza delegate al Sindaco e individua il sistema di imposizione fiscale del Distretto fissando il diritto spettante, in termini di trasferimenti di risorse dello Stato, per il ruolo di Capitale.

I. 1. 03.

Nania.

ART. 2.

Sopprimerlo.

I. 2. 9.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

L'ordinamento regionale non può svolgersi in contrasto con i diritti inviolabili della persona ed i principi supremi dell'ordinamento. Lo Stato ne garantisce il rispetto.

Nel caso in cui una Regione non adempia a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi o dal diritto comunitario, il Governo, col parere favorevole della Commissione Federale, può intimare alla Regione di provvedere imponendo un termine. Nel caso in cui la Regione non provveda il Governo, informata la Commissione federale, adotta le misure necessarie.

I. 2. 11.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

L'ordinamento regionale non può svolgersi in contrasto con i diritti inviolabili della persona ed i principi supremi dell'ordinamento. Lo Stato ne garantisce il rispetto.

Nel caso in cui una Regione non adempia a quanto previsto dalla Costituzione, dalle leggi o dal diritto comunitario, il Governo, col parere favorevole del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, può intimare alla Regione di provvedere imponendo un termine. Nel caso in cui la Regione non provveda il Governo, informato il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, adotta le misure necessarie.

I. 2. 10.

D'Amico.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 2.

Il Governo, quanto ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando una Regione, una provincia o un comune ritenga che una legge od atto con forza di legge dello Stato o di una regione invada una propria competenza assegnata da norme costituzionali, può, con deliberazione del rispettivo consiglio, sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto con forza di legge.

I. 2. 5.

Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, attribuite con norma di rango costituzionale, i Comuni, le Città metropolitane e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte costituzionale.

I. 2. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma dopo le parole: delle funzioni, aggiungere la parola: statutarie.

I. 2. 8.

Pera.

Al primo comma, sostituire le parole: i Comuni e le Province con le seguenti: le Comunità locali.

I. 2. 6.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Dopo la parola: Comuni, aggiungere le seguenti: le Città metropolitane.

I. 2. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle stesse.

I. 2. 4.

Zeller.

Aggiungere il seguente comma:

A tutela del rispetto delle reciproche competenze legislative la Regione e lo Stato possono ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale.

I. 2. 3.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi agli organi regionali:

in caso di inerzia, previo formale invito a provvedere entro trenta giorni, o di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica; in tali casi il provvedimento sostitutivo è trasmesso al Senato, la cui Commissione delle autonomie territoriali può negarne l'approvazione con una de-

liberazione espressa entro quindici giorni, decorsi i quali l'approvazione stessa è presunta;

in ogni altro caso, su richiesta degli stessi organi regionali.

I. 2. 01.

Schifani, Calderisi.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

Sono organi della regione: il Parlamento regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

Il Parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione secondo le norme dello Statuto. Può fare proposte di legge alle Camere. Esso è composto, secondo le norme dello Statuto, da due Camere. La legge regionale disciplina l'elezione a suffragio universale e diretto dei membri di una Camera e la nomina dei membri dell'altra parte degli esecutivi dei Comuni della Regione. Il numero dei membri della seconda Camera regionale non può superare un quarto dei membri della Camera eletta a suffragio universale.

La legge regionale disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi a cariche ed uffici regionali.

I membri del Parlamento regionale non possono essere chiamati a rispondere per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni.

I. 2. 02.

D'Amico.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

Ogni Regione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento regionale. Lo Statuto è sottoposto a referendum e promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo Statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione. Entro tale termine può essere impugnato davanti alla

Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica, dal Governo o dal Senato delle Regioni e delle Autonomie locali. La Corte costituzionale si pronunzia entro un mese durante il quale l'entrata in vigore dello Statuto è sospesa.

Lo Statuto disciplina il procedimento per la propria revisione. Alle modificazioni si applicano le norme di cui al comma precedente.

I. 2. 03.

D'Amico.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

Ogni Regione adotta il proprio statuto a maggioranza assoluta di ciascuna Camera del Parlamento regionale. Lo Statuto è sottoposto a referendum e promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Lo Statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione. Entro tale termine può essere impugnato davanti alla Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica, dal Governo o dalla Commissione federale. La Corte costituzionale si pronunzia entro un mese durante il quale l'entrata in vigore dello Statuto è sospesa.

Lo Statuto disciplina il procedimento per la propria revisione. Alle modificazioni si applicano le norme di cui al comma precedente.

I. 2. 04.

D'Amico.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

La Repubblica si articola nelle seguenti regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

La regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I. 2. 05.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

ART. 3.

Sostituirlo dal seguente:

La definizione territoriale dei Comuni, delle Province e delle Regioni si adegua costantemente, in funzione delle esigenze dei cittadini, all'insediamento delle comunità. In applicazione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti nell'ordine e successivamente modificabili il territorio dei Comuni con decisione delle popolazioni interessate, il territorio delle Province con decisione dei Comuni e il territorio della Regione con decisione delle Province.

Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province o, in mancanza, di Comuni in modo che oltre alla Regione Sardegna, si determinino Regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti Regioni costituzionali.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.

Fino a quando non sia attuato il procedimento di cui al comma secondo le Regioni sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

Fino a quando non sia stato attuato interamente il procedimento di cui al comma secondo, si può con legge costituzionale, sentiti i parlamenti regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni stesse.

Quando sia stato attuato interamente il procedimento di cui al comma secondo, si

possono modificare numero, circoscrizioni e denominazioni delle Regioni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate e le nuove Regioni che si costituiscono abbiano almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

I. 3. 24.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche territoriali delle Regioni e delle Autonomie locali esistenti. Istituzione di nuove Regioni o di nuove Autonomie locali).

1. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

3. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e la istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole del Parlamento nazionale.

4. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ».

I. 3. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

Si può con legge di revisione costituzionale, su richiesta delle Assemblee regionali, disporre la fusione di Regioni, sempre che la richiesta sia approvata con referendum dalla maggioranza degli elettori di ciascuna delle regioni interessate.

Previo referendum tra le popolazioni interessate e con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, sentite le Assemblee regionali, si può consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

I. 3. 19.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

I. 3. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Due o più regioni possono disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popola-

zioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ogni singola regione interessata.

I. 3. 12.

Zeller.

Al primo comma, premettere le seguenti parole: Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, sentiti i Consigli regionali.

I. 3. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, premettere le seguenti parole: Quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

I. 3. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, premettere, in principio, le seguenti parole: Sentiti i Consigli regionali.

I. 3. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, sopprimere le parole: e la denominazione.

I. 3. 13.

Zeller.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: così come si può procedere alla unificazione di due o più regioni fra loro.

Conseguentemente sopprimere il quarto comma.

I. 3. 23.

Urbani, Vegas.

Dopo il primo comma inserire il seguente:

Quando ne facciamo richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione regionale, si può modificare la denominazione di regioni esistenti.

I. 3. 14.

Zeller.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Quando ne facciamo richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione dei comuni interessati, si possono costituire nuove regioni.

I. 3. 15.

Zeller.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con la medesima procedura si possono costituire nuove regioni, con un minimo di due milioni di abitanti e con un massimo di abitanti che non superi un quinto della popolazione dello Stato.

I. 3. 10.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

Con legge che necessita del consenso della Commissione delle autonomie territoriali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuove province, mutare i confini territoriali e la denominazione delle province esistenti.

I. 3. 20.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sopprimere il terzo comma.

I. 3. 16.

Zeller.

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle città metropolitane e la istituzione di nuove province o città metropolitane nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei comuni interessati e con la deliberazione favorevole del Parlamento nazionale.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

I. 3. 6.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Con legge regionale, su proposta dei consigli interessati, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun comune espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi comuni e mutati i confini territoriali e la denominazione dei comuni esistenti. La modificazione delle province esistenti o la istituzione di nuove province è disposta con legge regionale, previa intesa con i comuni interessati.

I. 3. 25.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Al terzo comma, premettere le seguenti parole:

Su iniziativa popolare disciplinata con legge regionale, ovvero di almeno un terzo

dei comuni interessati, nel caso si tratti di città metropolitane o di province.

I. 3. 7.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, sopprimere le parole: e nuove province nonché le parole: e delle province.

I. 3. 21.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Al terzo comma, sostituire le parole da: mutare i confini territoriali fino alla fine del comma, con le seguenti: promuovere aggregazioni tra i comuni e le province esistenti, o mutarne i confini territoriali e la denominazione.

I. 3. 17.

Passigli.

Al terzo comma, dopo le parole: nuovi comuni aggiungere le seguenti: nuove città metropolitane.

I. 3. 8.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, dopo le parole: dei comuni, aggiungere le seguenti: delle città metropolitane.

I. 3. 9.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al terzo comma aggiungere dopo le parole: province esistenti le parole: secondo le regole previamente stabilite dalla legge regionale per quanto attiene al numero minimo di abitanti.

I. 3. 18.

Pasquali.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Ciascuna regione, nel rispetto della Costituzione, adotta, il proprio statuto, il quale è deliberato a maggioranza assoluta dalla assemblea regionale.

Lo statuto definisce la forma di governo della regione. La rappresentanza della regione spetta al presidente eletto secondo le modalità indicate dello statuto. L'assemblea regionale è eletta a suffragio universale e diretto, secondo i principi fissati da legge che necessita del consenso della Commissione delle autonomie territoriali.

I. 3. 01.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

ART. 4.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 4.

(Ripartizione della funzione legislativa tra Stato e Regioni).

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

Nell'ambito della legislazione esclusiva del Parlamento, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate da una legge nazionale.

Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel

caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione.

ART. 4-bis.

(Competenze legislative esclusive dello Stato).

Il Parlamento ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della presente Costituzione;

d) pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della Pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

ART. 4-ter.

(Materie di legislazione concorrente).

La legislazione concorrente si estende alle seguenti materie:

a) stato civile;

b) assistenza pubblica;

c) promozione della produzione agricola e forestale, garanzia dei rifornimenti alimentari, importazione ed esportazione di prodotti agricoli e forestali, pesca d'alto mare e costiera, protezione delle coste;

d) trasferimenti immobiliari, abitazioni, luoghi di insediamento;

e) misure contro le malattie dell'uomo e degli animali infettive e pericolose per la collettività, autorizzazioni al-

l'esercizio della professione medica e di altre professioni o mestieri sanitari, commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;

f) prestazioni sanitarie e organizzazione dei relativi servizi;

g) protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; protezione degli animali;

h) navigazione costiera, segnali marittimi, navigazione interna, servizio meteorologico;

i) traffico stradale, autoveicoli, costruzione e manutenzione delle strade, e decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;

l) linee ferroviarie secondarie;

m) rimozione e smaltimento dei rifiuti, lotta all'inquinamento dell'atmosfera e all'inquinamento acustico.

ART. 4-*quater*.

(*Leggi-quadro*).

Il Parlamento, con i presupposti dell'articolo 3, comma 4, ha il potere di emanare leggi-quadro concernenti:

a) lo stato giuridico del personale che presta servizio nelle Regioni, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico;

b) la disciplina giuridica generale della stampa e del cinema;

c) la caccia e la pesca, la protezione della natura e la tutela del paesaggio;

d) il regime dei suoli e il sistema delle acque;

e) le notifiche e i documenti di riconoscimento;

f) la tutela, la conservazione e la promozione della fruizione dei beni culturali.

ART. 4-*quinquies*.

(*Garanzia delle prestazioni sociali*).

Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

I. 4. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 4.

Il Parlamento nazionale ha competenza legislativa nelle seguenti materie:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione;

d) pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della Pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) tutela, conservazione e promozione della fruizione dei beni culturali;

n) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

o) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovraregionali;

p) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

q) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

r) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

s) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

t) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

u) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

v) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

La Regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

Le leggi regionali non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

ART. 4-bis.

La Regione partecipa, nei modi previsti da legge della Repubblica alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

La Regione dà attuazione alle direttive della Unione europea nelle materie di

propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.

Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge della Repubblica ed in conformità agli accordi comunitari.

ART. 4-ter.

Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

I. 4. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

La funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell'Unione Europea.

Sono materia di competenza esclusiva dello Stato:

politica estera;

difesa e forze armate;

contabilità dello Stato;

moneta;

regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie;

cittadinanza dello Stato;

circolazione;

espatrio dei cittadini;

emigrazione e immigrazione;

pesi e misure e determinazione del tempo;

unità del territorio doganale e commerciale;

traffico commerciale interno e con l'estero, nonché trattati commerciali;

navigazione, traffico aereo, ferrovie sovraregionali, strade e autostrade sovraregionali;

protezione civile di interesse nazionale;

poste e telecomunicazioni;

diritto dell'editoria;

diritto d'autore e tutela dei diritti industriali;

ordinamento giudiziario;

ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali;

regime dei dipendenti pubblici statali;

responsabilità dei funzionari statali;

diritto della concorrenza;

tutela dei consumatori;

sicurezza pubblica d'interesse nazionale e polizia giudiziaria;

statistica nazionale;

fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture;

beni culturali e naturali di interesse nazionale;

armi ed esplosivi;

attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza;

legislazione elettorale per la formazione degli organi statali;

referendum nazionali;

diritto civile;

diritto penale;

autorità amministrative indipendenti statali;

disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive;

leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se delegata con legge dello Stato.

Sono esaminate e approvate con l'assenso della Commissione federale le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organizzazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinare e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.

Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le Regioni la esercitano per quanto la legge statale non detti una disciplina espressamente dichiarata necessaria a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale ovvero necessaria alla conservazione dell'unità del diritto e dell'economia.

Nel caso in cui la Commissione federale richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

I. 4. 113.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

La funzione normativa statale è esercitata nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'autonomia normativa degli enti territoriali e degli altri enti, nonché della competenza normativa degli organi dell'Unione Europea.

Sono materia di competenza esclusiva dello Stato:

- politica estera;
- difesa e forze armate;
- contabilità dello Stato;
- moneta;
- regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie;
- cittadinanza dello Stato;
- circolazione;
- espatrio dei cittadini;
- emigrazione e immigrazione;
- pesi e misure e determinazione del tempo;
- unità del territorio doganale e commerciale;
- traffico commerciale interno e con l'estero, nonché trattati commerciali;
- navigazione, traffico aereo, ferrovie sovraregionali, strade e autostrade sovraregionali;
- protezione civile di interesse nazionale;
- poste e telecomunicazioni;
- diritto dell'editoria;
- diritto d'autore e tutela dei diritti industriali;
- ordinamento giudiziario;
- ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali;

regime dei dipendenti pubblici statali;

responsabilità dei funzionari statali;

diritto della concorrenza;

tutela dei consumatori;

sicurezza pubblica d'interesse nazionale e polizia giudiziaria;

statistica nazionale;

fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture;

beni culturali e naturali di interesse nazionale;

armi ed esplosivi;

attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza;

legislazione elettorale per la formazione degli organi statali;

referendum nazionali;

diritto civile;

diritto penale;

autorità amministrative indipendenti statali;

disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive;

leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale le Regioni esercitano la potestà legislativa solo se delegata con legge dello Stato.

Sono esaminate e approvate con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali le leggi relative alla tutela delle minoranze linguistiche e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali nel caso in cui questi possano incidere su materie di competenza delle Regioni, nonché quelle che intervengono in materia di organiz-

zazione amministrativa, formazione dei funzionari, loro responsabilità disciplinare e procedimento amministrativo relativo alle attribuzioni delle Regioni.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie e nella misura in cui essa non sia attribuita da norme costituzionali ad altri enti.

Nelle materie che non appartengono alla competenza esclusiva dello Stato le Regioni la esercitano per quanto la legge statale non detti una disciplina espressamente dichiarata necessaria a garantire la qualità della vita minima equivalente su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali richieda la modificazione dei progetti approvati dalla Camera dei deputati ai sensi del comma precedente, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui la Camera delle Regioni abbia approvata tale richiesta a maggioranza dei due terzi dei voti, la Camera dei deputati può pronunciarsi in modo difforme solo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

I. 4. 112.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

Salvo che i trattati concernenti l'Unione Europea o le leggi costituzionali di cui all'ultimo comma del presente articolo dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di:

organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

elezioni del Parlamento Europeo;

bilancio ed ordinamenti contabili propri;

politica estera;

difesa e sicurezza;

moneta;

ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni;

giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria;

ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali, nonché la disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Ogni Regione ha uno statuto deliberato dalla rispettiva Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti e dichiarato dal Parlamento legge costituzionale, previa verifica di costituzionalità da parte della Corte costituzionale.

In ogni Regione è istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, rappresentativa di tutti gli enti locali. Essa ha funzioni partecipative in ordine alla formazione della politica regionale, secondo norme stabilite nello Statuto della Regione, il quale ne disciplina anche le modalità di composizione, che, fra l'altro, assicurino la presenza di eventuali minoranze linguistiche. Ha funzioni propositive e consultive nella formazione delle leggi regionali. Concorre all'elezione del Senato delle Autonomie ed esercita gli altri compiti affidatili dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

Le leggi costituzionali di adozione degli Statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta possono essere integrate o modificate — anche ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e singola Regione — con la medesima procedura di cui al comma precedente, tenendosi conto delle motivazioni che hanno dato luogo alle forme e condizioni particolari di ciascuna autonomia.

I. 4. 7.

Rigo.

Sostituirlo con il seguente:

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; energia; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri e tributi statali; giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, penitenziaria e relativi ordinamenti; ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; protezione civile di interesse nazionale; cittadinanza, emigrazione ed immigrazione; ordinamento generale e livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali e ordinamento dello spettacolo di rilievo nazionale; grandi reti di trasporto e viabilità; mezzi di comunicazione di rilievo nazionale.

Spetta, inoltre, allo Stato il potere legislativo nelle materie diverse da quelle indicate nel presente articolo al fine di garantire l'unità politica della Repubblica.

La Regione ha competenza legislativa in ogni altra materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato dal presente articolo o da altre disposizioni della Costituzione.

Ogni Regione adotta con legge regionale, a maggioranza dei due terzi della Assemblea regionale, uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei due terzi lo statuto entra in vigore qualora in seguito a referendum popolare regionale sia approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

È comunque indetto referendum popolare sulla proposta di statuto nell'ipotesi di cui al primo comma qualora lo richiedano 50.000 elettori regionali o un terzo dei componenti dell'assemblea regionale.

Lo statuto disciplina le ipotesi di scioglimento dei consigli regionali.

Si applicano le disposizioni in materia di impugnazione governativa delle leggi regionali innanzi alla Corte Costituzionale.

Gli Statuti speciali attualmente vigenti sono fatti salvi e possono essere modificati esclusivamente con le procedure di cui al presente articolo.

In ogni caso il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta possono adeguare i rispettivi statuti alle norme di cui al presente articolo, in quanto maggiormente favorevoli, con legge regionale approvata secondo le procedure di cui al presente articolo.

I. 4. 59.

Schifani, Loiero.

Prima del primo comma inserire il seguente:

Spetta alla Regione la competenza legislativa in ogni materia non attribuita allo Stato o ad altri enti da disposizioni costituzionali.

I. 4. 53.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Salvo che i trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di:

a) politica estera, ratifica ed attuazione di trattati internazionali, dogane, protezione dei confini, commercio con l'estero;

b) difesa e Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) moneta e sistema monetario; valuta e sistema valutario, funzioni nazionali e internazionali della Banca d'Italia;

d) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;

e) organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

f) elezione del Parlamento Europeo, nonché elezioni comunali e provinciali;

g) bilancio e contabilità di Stato, tributi statali, coordinamento della finanza pubblica, demanio statale;

h) sicurezza personale, ordine pubblico e pubblica sicurezza, esclusa la polizia urbana;

i) protezione civile di pronto soccorso nelle calamità naturali di portata nazionale;

j) ordinamento civile, penale, e relative giurisdizioni, nonché ordinamento superiore amministrativo, contabile e tributario, e relative giurisdizioni; determinazione del tempo, normative tecniche, requisiti e parametri necessariamente uniformi in tutto il territorio nazionale;

k) stato civile, anagrafe, cittadinanza, asilo politico e dei rifugiati, condizione giuridica dello straniero, immigrazione;

l) ordinamento generale dell'istruzione e ordinamento universitario, ordini, gradi e titoli di studio, ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria artistica e intellettuale;

m) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dei beni culturali e naturali di interesse nazionale;

n) standards di quantità e di qualità dei servizi sanitari di prevenzione, riabilitazione e cura, malattie pericolose ed infettive dell'uomo e degli animali, fecondazione artificiale umana, codice genetico, trapianti di organi e di tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni, alimentazione e controllo delle sostanze alimentari;

o) ordinamento delle professioni e degli esami di Stato;

p) ordinamenti sportivi di rilievo nazionale e internazionale;

q) istituti previdenziali obbligatori, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

r) procedimento amministrativo statale, regionale e degli enti locali, pubblico impiego statale, regionale e degli enti locali, salvo deleghe;

s) opere pubbliche di interesse statale; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia;

t) libertà di circolazione di persone e beni fra le Regioni, garanzia, a chiunque ne abbia diritto, dell'esercizio della professione, dell'impiego e del lavoro in ogni parte del territorio nazionale, tutela dell'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti;

u) i principi dei sistemi elettorali delle Regioni, delle provincie, dei Comuni.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Spetta altresì allo Stato l'emanazione di legge cornice in ordine alle materie di competenza delle Regioni ogni qualvolta ciò venga reso necessario dall'interesse nazionale.

I. 4. 24.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Salvo che i trattati concernenti l'Unione europea o le leggi costituzionali di cui all'ultimo comma, dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di:

organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

elezioni del Parlamento Europeo;

bilancio ed ordinamenti contabili propri;

politica estera;

difesa e sicurezza;

moneta;

ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni;

giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria;

ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali.

I. 4. 65.

Dondeynaz.

Al primo comma, sopprimere le parole: salvo che i Trattati concernenti l'Unione europea dispongano diversamente.

* **I. 4. 3.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, sopprimere le parole: salvo che i Trattati concernenti l'Unione europea dispongano diversamente.

* **I. 4. 63.**

Crucianelli.

Al primo comma, sopprimere le parole: salvo che i Trattati concernenti l'Unione europea dispongano diversamente.

* **I. 4. 72.**

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Al primo comma, sostituire le parole: la potestà legislativa con le parole: la competenza.

I. 4. 51.

Pasquali.

Al primo comma, dopo le parole: potestà legislativa aggiungere la seguente: esclusiva.

I. 4. 61.

Pieroni.

Al primo comma, dopo le parole: potestà legislativa aggiungere le seguenti: e amministrativa.

I. 4. 31.

Boato.

Al primo comma, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione; cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione e emigrazione, estradizione.

I. 4. 23.

Pieroni.

Al primo comma, dopo le parole: politica estera aggiungere le seguenti: commercio con l'estero e relazioni internazionali.

I. 4. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, dopo le parole: politica estera aggiungere le seguenti: piani e programmi generali di cui all'articolo 41 della Costituzione.

I. 4. 64.

Crucianelli.

Al primo comma, sopprimere le parole: politica estera.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: difesa e sicurezza inserire le seguenti: politica estera.

I. 4. 77.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: difesa e sicurezza inserire le seguenti: difesa e forze armate.

I. 4. 78.

D'Amico.

Al primo comma, sopprimere le parole: ordine pubblico, elezioni comunali e provinciali, ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela dei beni culturali e ambientali, e di energia.

I. 4. 34.

Zeller.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* di interesse sovranazionale.

I. 4. 36.

Zeller.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* cittadinanza dello Stato.

I. 4. 81.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* sicurezza pubblica d'interesse nazionale e polizia giudiziaria.

I. 4. 99.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* armi ed esplosivi.

I. 4. 100.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* circolazione, espatrio dei cittadini.

I. 4. 82.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordine pubblico *inserire le seguenti:* emigrazione e immigrazione.

I. 4. 83.

D'Amico.

Al primo comma, dopo la parola: moneta *aggiungere le seguenti:* e politica monetaria.

I. 4. 32.

Boato.

Al primo comma, dopo la parola: moneta *inserire le seguenti:* regolazione e vigilanza delle attività finanziarie e creditizie.

I. 4. 80.

D'Amico.

Al primo comma, dopo la parola: moneta *inserire le seguenti:* contabilità dello Stato.

I. 4. 79.

D'Amico.

Al primo comma, sostituire le parole: e relative leggi elettorali; elezioni del Parlamento europeo; elezioni comunali e provinciali, *con le seguenti:* leggi elettorali tranne quelle per la elezione degli organi regionali.

I. 4. 33.

Boato.

Al primo comma, sostituire le parole: e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento europeo; elezioni comunali e provinciali *con le seguenti:* leggi elettorali ed esercizio dei diritti politici.

I. 4. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, dopo la parola: elettorali; inserire le seguenti: organi di rilievo costituzionale;

I. 4. 70.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, dopo le parole: organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali inserire le seguenti: attuazione del diritto comunitario nelle materie di propria competenza.

I. 4. 104.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; inserire le seguenti: legislazione elettorale per la formazione degli organi statali;

I. 4. 106.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; inserire le seguenti: referendum nazionali.

I. 4. 107.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; inserire le seguenti: leggi di attuazione degli articoli da 13 a 22, 29, 30, 33, 39, 40, 49 e 51 della Costituzione.

I. 4. 108.

D'Amico.

Al primo comma inserire dopo le parole: elezione del Parlamento Europeo; bilancio ed orientamenti contabili propri, le parole: diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione.

I. 4. 105.

Spini.

Motivazioni: Non vi è dubbio che si deve modificare la parte seconda della Costituzione senza creare uno squilibrio con la prima. Vi potrebbe essere infatti uno squilibrio tra il testo in esame e l'articolo 5 secondo il quale «la Repubblica, una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali»; così come vi potrebbero essere squilibri relativamente all'articolo 8 in materia di libertà religiosa e agli articoli 33 e 34 in materia scolastica. In tal senso ci è sembrato opportuno ribadire la riserva di legge connessa ai diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione.

Al primo comma, dopo le parole: bilancio ed ordinamenti contabili propri aggiungere le seguenti: ordinamento giudiziario.

I. 4. 6.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, dopo la parola: propri; inserire le seguenti: norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona, rapporti politici;

I. 4. 71.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, sostituire le parole da: ordinamento civile fino alle parole: contabile e tributaria con le seguenti: ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni.

I. 4. 114.

Boato.

Al primo comma, sostituire dalle parole: ordinamento civile alle parole: contabile e tributaria con le seguenti: ordinamento civile, penale, e giudiziario per la tutela dell'unità giuridica nazionale.

I. 4. 54.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Al primo comma, sostituire le parole: penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria *con le seguenti:* penale; giurisdizione ordinaria e amministrativa.

I. 4. 73.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni *inserire le seguenti:* ordinamento giudiziario.

I. 4. 92.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; *inserire le seguenti:* ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.

I. 4. 93.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; *inserire le seguenti:* ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovragionali.

I. 4. 94.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni *inserire le seguenti:* diritto civile.

I. 4. 102.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento civile e ordinamento penale e

relative giurisdizioni *inserire le seguenti:* diritto penale.

I. 4. 103.

D'Amico.

Al primo comma, sopprimere la parola: superiore.

*** I. 4. 115.**

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, sopprimere la parola: superiore.

*** I. 4. 116.**

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, sostituire le parole da: ordinamento generale dell'istruzione *fino a:* beni culturali e ambientali *con le seguenti:* organizzazione sovragionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale; principi dell'istruzione scolastica e relativi ordini, gradi e titoli di studio; istruzione universitaria; proprietà artistica, letteraria e intellettuale; concessioni alle emittenti; standard minimi di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale; livelli minimi inderogabili a tutela della salute e requisiti minimi dei vincoli a tutela dell'ambiente e dell'eco-sistema e di parchi naturali; credito non agevolato; energia; trasporti e comunicazioni nazionali; ordini professionali; lavoro e previdenza obbligatoria.

I. 4. 68.

Rotelli.

Al primo comma, sostituire le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca *con le seguenti:* ordinamento dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, dell'università e della ricerca.

I. 4. 8.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma sostituire le parole: ordinamento generale dell'istruzione dell'università *con:* livelli minimi dell'istruzione scolastica e universitaria.

I. 4. 38.

Zeller.

Al primo comma, sostituire le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca *con le seguenti:* ordinamento generale e sostegno dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica e delle attività culturali.

I. 4. 45.

Passigli.

Al primo comma sostituire le parole: dell'università e della ricerca, *con le seguenti:* dell'università, della ricerca e delle attività culturali, .

I. 4. 117.

Pieroni.

Al primo comma, dopo le parole: dell'università *inserire le seguenti:* , delle attività culturali.

I. 4. 9.

Ossicini.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* pesi e misure e determinazione del tempo.

I. 4. 84.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:*

unità del territorio doganale e commerciale; .

I. 4. 85.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* traffico commerciale interno e con l'estero, nonchè trattati commerciali; .

I. 4. 86.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* poste e telecomunicazioni.

I. 4. 89.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca *inserire le seguenti:* diritto dell'editoria.

I. 4. 90.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *inserire le seguenti:* diritto d'autore e tutela dei diritti industriali.

I. 4. 91.

D'Amico.

Al primo comma, prima delle parole: garanzia dei livelli minimi *sopprimere le parole:* ordinamento generale e.

I. 4. 39.

Zeller.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli mi-

nimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali *inserire le seguenti*: al fine di garantire condizioni di vita equivalenti su tutto il territorio della Repubblica; .

I. 4. 118.

Crucianelli.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti*: autorità amministrative indipendenti statali; .

I. 4. 111.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti*: disciplina di interesse nazionale delle professioni e delle attività produttive; .

I. 4. 110.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti*: statistica nazionale; .

I. 4. 101.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relativi ai diritti sociali; *inserire le seguenti*: ordinamento degli uffici dello Stato e degli altri enti pubblici sovraregionali; .

I. 4. 95.

D'Amico.

Al comma 1, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai

diritti sociali; *inserire le seguenti*: regime dei dipendenti pubblici statali.

I. 4. 96.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; *inserire le seguenti*: responsabilità dei funzionari statali.

I. 4. 97.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; *inserire le seguenti*: diritto della concorrenza.

I. 4. 119.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; *inserire le seguenti*: tutela dei consumatori.

I. 4. 98.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: diritti sociali; *inserire le seguenti*: principi fondamentali in materia di rapporti economici per la tutela dell'Unità economica nazionale.

I. 4. 55.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Al primo comma, prima delle parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *inserire le seguenti*: principi fondamentali di.

I. 4. 35.

Zeller.

Al primo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; *inserire le seguenti:* protezione civile di interesse nazionale.

I. 4. 88.

D'Amico.

Al primo comma, sostituire le parole: tutela dei beni culturali e ambientali *con le seguenti:* tutela e sostegno dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali.

I. 4. 46.

Passigli.

Al primo comma, sostituire le parole: tutela dei beni culturali e ambientali *con le seguenti:* beni culturali e naturali di interesse nazionale.

I. 4. 109.

D'Amico.

Al primo comma, dopo le parole: tutela dei beni culturali e ambientali *inserire le seguenti:* di interesse sovranazionale.

I. 4. 37.

Zeller.

Al primo comma, dopo le parole: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema *aggiungere le seguenti:* tutela della concorrenza e del mercato e principi dell'ordinamento delle imprese.

I. 4. 120.

Nania.

Al primo comma, dopo le parole: grandi reti di trasporto, di comunicazioni e di energia *aggiungere le parole:* riserva di legge connessa ai diritti fondamentali di cui alla prima parte della Costituzione.

I. 4. 52.

Pasquali.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

I. 4. 10.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo Stato spetta altresì la potestà legislativa in ogni altra materia ad esso espressamente attribuita dalla costituzione o dalle leggi costituzionali.

I. 4. 16.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: ; lavoro; informazione; ordini professionali.

I. 4. 47.

Passigli.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

I. 4. 14.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica.

I. 4. 11.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tributi statali; attività finanziarie e credito sovranazionali.

I. 4. 121.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale.

I. 4. 12.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

I. 4. 13.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, dopo le parole: grandi reti di trasporto, di comunicazioni e di energia, *aggiungere le seguenti:* standard di quantità e qualità dei servizi sanitari, prevenzione, riabilitazione e cura, trapianti di organi e tessuti, produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari; diritto e sicurezza del lavoro.

I. 4. 66.

Crucianelli.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: diritti e rapporti previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione.

I. 4. 15.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; opere pubbliche di interesse nazionale; rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose; cittadinanza e condizione giuridica dello straniero; stato civile, anagrafe; ordinamento delle imprese e delle professioni; statistica nazionale; pesi, misure, parametri uniformemente definiti in tutto il territorio nazionale; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di in-

teresse nazionale; disciplina generale della circolazione e dei trasporti; poste e telecomunicazioni; disciplina generale in materia di informazione e stampa; protezione civile di interesse nazionale ed interventi in caso di grandi calamità; disciplina generale della tutela della salute; principi generali sulla tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia; istituti previdenziali obbligatori, assicurazioni, tutela e sicurezza del lavoro; produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo delle sostanze alimentari.

I. 4. 56.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: diritti politici, diritti di libertà garantiti dal titolo I della parte I della Costituzione, cittadinanza, immigrazione, emigrazione, estradizione, commercio con l'estero, dogane, tributi statali, ordinamento generale del credito, tutela della concorrenza, istituti previdenziali obbligatori, grandi calamità naturali, armi, esplosivi, materiale strategico, ordinamento degli uffici statali, stato giuridico ed economico dei dipendenti statali e degli enti pubblici, statistica nazionale, metrologia e determinazione del tempo, ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

I. 4. 122.

Rebuffa, Vegas, Calderisi, Grillo.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: ; commercio con l'estero; cittadinanza, immigrazione, condizione giuridica dello straniero; normative tecniche e statistica nazionale; armi, esplosivi, materiale strategico; organi di comuni e province e relativi sistemi elettorali; livelli minimi di qualità e quantità dei servizi sanitari; disciplina generale del credito, delle assicurazioni e dei mercati finanziari; i rap-

porti fra lo Stato e le confessioni religiose; le materie di cui all'articolo 68, lettere da a) a h); interventi di protezione civile nelle grandi calamità naturali; le potestà legislative indispensabili all'effettività della legislazione statale nelle materie elencate e alla tutela di preminenti e imprescindibili interessi nazionali.

I. 4. 74.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: ; fonti di energia di interesse nazionale e relative infrastrutture.

I. 4. 123.

D'Amico.

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: navigazione, traffico aereo, ferrovie sovra-regionali, strade e autostrade sovra-regionali.

I. 4. 87.

D'Amico.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esercizio delle competenze legislative delle Regioni non può limitare le competenze delle autorità amministrative indipendenti fissate dalla legge nazionale.

I. 4. 48.

Passigli.

Sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto comma.

I. 4. 124.

Pieroni.

Sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

La Regione ha competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

Le leggi regionali non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre regioni.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

I. 4. 17.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimere il secondo ed il terzo comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

L'Assemblea regionale è eletta a suffragio universale diretto.

Il sistema di elezione è disciplinato con legge regionale approvata a maggioranza assoluta.

Ogni Regione ha uno Statuto che, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, individua gli organi della Regione, ne determina le attribuzioni e disciplina i rapporti tra gli stessi. Lo Statuto prevede l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, stabilisce i principi dell'ordinamento regionale, disciplina le relazioni tra la Regione e gli enti locali

Lo Statuto è approvato dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei componenti ed è sottoposto a *referendum*; lo Statuto è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi. Nel rispetto delle medesime condizioni sono approvate le modifiche allo Statuto, ivi compresa l'abrogazione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, che sono sottoposte a *referendum* su richiesta di un terzo dei componenti dell'Assemblea Regionale o di un cinquantesimo del corpo elettorale della Regione.

Qualora il Governo della Repubblica ritenga che lo Statuto o le sue modifiche siano in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali, può impugnare le deliberazioni regionali davanti alla Corte costituzionale, entro trenta giorni dall'adozione delle stesse e comunque prima dello svolgimento del *referendum*. In tali casi il Governo può chiedere che la Corte costituzionale disponga la sospensione del procedimento referendario.

Lo Statuto prevede l'iniziativa legislativa popolare ed il *referendum* abrogativo sulle leggi, ad esclusione di quelle di bilancio o istitutive di tributi, nonché sui provvedimenti amministrativi della Regione, secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

I. 4. 125.

Rebuffa, Schifani, Vegas, Calderisi, Grillo.

Sopprimere il secondo comma.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

Lo statuto regionale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale con due deliberazioni successive a distanza di non meno di due mesi. È sottoposto a *referendum* popolare se ne fa richiesta un numero di elettori pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto nella Regione.

Lo statuto disciplina gli organi costituzionali della Regione, prevedendo in ogni caso un Consiglio regionale eletto a suffragio universale e diretto, e i casi e modi del suo scioglimento.

Lo statuto disciplina altresì la formazione delle leggi e degli altri atti normativi regionali, prevedendo in ogni caso un procedimento aggravato per le leggi elettorali, i casi e i modi di *referendum* popolare, e le forme di partecipazione dei

cittadini e degli enti locali alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi della Regione.

L'organizzazione e l'attività amministrativa della regione sono disciplinate dalle leggi e dagli altri atti normativi regionali.

I. 4. 126.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Spettano alle regioni la potestà legislativa ed amministrativa nelle materie non comprese nel primo comma del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 4.

I. 4. 127.

Boato.

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali o regionali. Può fare proposte di legge al Parlamento nazionale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del

diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I. 4. 18.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma, con il seguente:

Spetta inoltre allo Stato il potere legislativo:

per assicurare la libera circolazione delle persone e dei beni fra le Regioni;

per garantire a chiunque ne abbia diritto l'esercizio della professione, dell'impiego e del lavoro in ogni parte del territorio nazionale.

I. 4. 57.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le funzioni legislative nelle materie non attribuite dalla Costituzione allo Stato sono esercitate dalle regioni.

I. 4. 40.

Zeller.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi fondamentali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

I. 4. 25.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al secondo comma, sopprimere le parole: agli organi costituzionali e alle relative leggi elettorali.

*** I. 4. 19.**

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole: agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali.

*** I. 4. 49.**

Passigli.

Al secondo comma, sopprimere le parole: e alle relative leggi elettorali.

I. 4. 20.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

La legge regionale, adottata di concerto con i Comuni interessati:

a) individua la riserva di funzioni in favore delle Province;

b) può prevedere, a finanza locale complessiva invariata, l'istituzione di comunità montane e di aree metropolitane od omogenee per caratteristiche geografiche ed economiche alternative alle Province.

I. 4. 62.

Schifani.

Sopprimere il terzo ed il quarto comma.

I. 4. 21.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della

Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

I. 4. 22.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il terzo ed il quarto comma con il seguente:

Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, si provvede alla definizione, nelle materie riservate allo Stato, dell'interesse nazionale, laddove esplicitamente richiamato, alla delega alle Regioni di funzioni normative nelle materie di cui al primo comma, alla disciplina degli interventi sostitutivi in caso di inerzia da parte delle Regioni o delle comunità locali.

I. 4. 58.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sopprimere il terzo comma.

*** I. 4. 128.**

Urbani, Vegas.

Sopprimere il terzo comma.

*** I. 4. 129.**

Boato.

Il terzo comma, è sostituito dai seguenti:

Nelle materie non comprese in quelle indicate al comma primo la Regione esercita la potestà legislativa esclusiva senza previa ulteriore legislazione statale non prevista espressamente dalla Costituzione o dalla legge costituzionale.

Ciascuna Regione determina, col proprio statuto, le materie di esercizio della propria potestà legislativa nell'ambito delle materie non riservate allo Stato dalla Costituzione.

All'atto di modifica dello statuto, di cui al comma precedente, è attribuita l'effi-

cacia formale della legge costituzionale ove il Parlamento non lo impugni davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni dal ricevimento.

La spesa statale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi che la Regione non abbia deliberato di assumere, è commisurata a quella delle più efficienti delle altre Regioni.

A ciascuna Regione, che lo deliberi nelle forme del comma secondo, è riconosciuta inoltre la potestà legislativa in ogni materia che sia stata attribuita in precedenza ad altra Regione.

Sulle nuove materie che, a giudizio delle Regioni o del Parlamento nazionale dovessero affermarsi o definirsi come tali successivamente, si provvede con legge costituzionale alla attribuzione allo Stato o alla Regione.

Nell'ambito delle materie non riservate allo Stato lo statuto regionale può prevedere la potestà legislativa delle Province.

La Regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati nell'ambito di trattati-quadro. Partecipa alla assunzione di obblighi internazionali dello Stato nelle materie di sua competenza e concorre alla attuazione.

La Regione partecipa alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. Trattiene rapporti diretti con gli organi comunitari europei. Partecipa alla formazione degli atti comunitari nelle materie di sua competenza e dà attuazione alle direttive comunitarie europee.

I. 4. 69.

Rotelli.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Le funzioni legislative in tutte le materie non comprese nel primo comma spettano alla regione.

I. 4. 75.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Le funzioni legislative in tutte le materie non comprese nel primo comma che non siano già attualmente esercitate dallo Stato sono attribuite alla Regione.

I. 4. 50.

Passigli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Spetta alla Regione la potestà legislativa in ogni altra materia non espressamente attribuita allo Stato dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

I. 4. 130.

Dentamaro.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Le Regioni hanno competenza legislativa ed amministrativa generale fatta eccezione per le materie assegnate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

I. 4. 131.

Boselli.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme generali relative all'assetto costituzionale della regione. Lo statuto è approvato con la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale e dalla maggioranza della popolazione interessata, espressa mediante referendum.

I. 4. 41.

Zeller.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Ogni Regione ha uno statuto deliberato dalla rispettiva Assemblea legislativa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e dichiarato dal Parlamento legge costituzionale, previa verifica di costituzionalità da parte della Corte costituzionale.

I. 4. 132.

Dondeynaz.

Al terzo comma, dopo le parole sono disciplinate inserire le seguenti i relativi rapporti finanziari nonché.

I. 4. 42.

Zeller.

Al terzo comma, sostituire le parole da: con previsione esplicita fino alla fine, con le seguenti: con indicazione esplicita dagli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuiti alla competenza legislativa della Regione, fatti salvi i limiti del superiore interesse nazionale.

I. 4. 26.

Servello, Pasquali, Nania, Selva, Loiero.

Al terzo comma, aggiungere, infine: Lo statuto disciplina altresì l'organizzazione costituzionale della Regione, la funzione legislativa, l'organizzazione e l'attività amministrativa della Regione.

I. 4. 43.

Zeller.

Sopprimere il quarto comma.

I. 4. 76.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

Gli Statuti speciali attualmente vigenti sono fatti salvi e possono essere modificati esclusivamente con legge regionale a maggioranza qualificata.

In ogni caso il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aosta possono adeguare i rispettivi statuti alle norme di cui al presente articolo, in quanto maggiormente favorevoli, con legge regionale approvata secondo le procedure di cui al presente articolo.

I. 4. 60.

Schifani.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

Alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, restano attribuite le competenze indicate dagli Statuti speciali vigenti secondo la disciplina da essi prevista. Le modifiche degli Statuti speciali sono approvate con legge costituzionale su proposta non emendabile della Regione.

I. 4. 29.

Nania, Pasquali.

Il quarto comma è sostituito dai seguenti:

Nei confronti del Friuli-Venezia Giulia, della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, sono comunque salvaguardate le forme e le condizioni di autonomia già attribuite dagli Statuti speciali vigenti e dalle relative norme di attuazione, nonché l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia connesse con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con la cooperazione transfrontaliera, quali derivanti anche dalle disposizioni dei trattati internazionali in materia, o con le competenze ad esse già attribuite.

In relazione a quanto disposto dal precedente comma, al conseguente adeguamento degli statuti speciali si provvede,

ove occorra anche in deroga a quanto previsto dal primo comma, con deliberazione del rispettivo consiglio regionale. Il Parlamento approva lo statuto, deliberato dal consiglio regionale, con forza di legge costituzionale ovvero solleva avanti alla Corte costituzionale questione di incompatibilità dello statuto medesimo con i principi della Costituzione, entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento. La Corte si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.

I. 4. 133.

Buttiglione, Dentamaro.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Alle modifiche ed alle integrazioni funzionali degli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Trentino Sùdtirol, si procede, nel rispetto delle forme particolari di autonomia e dei particolari obblighi internazionali, secondo le modalità di cui al comma precedente. Le modifiche dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Trentino-Sùdtirol sono deliberate dai consigli provinciali, d'intesa per gli istituti di interesse comune.

I. 4. 44.

Zeller.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Le leggi costituzionali di adozione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta possono essere integrate o modificate — anche ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e singola Regione — con la medesima procedura di cui al comma precedente, tenendosi conto delle motivazioni che hanno dato luogo alle forme e condizioni particolari di ciascuna autonomia.

I. 4. 67.

Dondeynaz.

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Al Friuli-Venezia Giulia, alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale.

I. 4. 134.

Boato.

Al quarto comma, dopo le parole: si procede inserire le seguenti: con legge costituzionale.

I. 4. 27.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al quarto comma sopprimere la parola: Sicilia. Dopo il quarto comma aggiungere i seguenti commi:

È confermato in ogni sua parte lo Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455 convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Lo Statuto della Regione Siciliana può essere modificato, anche ai fini della attribuzione delle nuove funzioni legislative previste dai precedenti commi, dall'Assemblea regionale Siciliana con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il testo dello Statuto, approvato ai sensi del precedente comma, è trasmesso dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni in Parlamento, per la successiva approvazione con legge costituzionale dello Stato.

I. 4. 30.

Casini, Loiero, Nania.

Aggiungere in fine le seguenti parole: Il Parlamento può approvare leggi anche per materie non espressamente attribuite

dalla Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato. Tali leggi entrano in vigore solo dopo la loro ratifica da parte di almeno metà degli organi legislativi delle Regioni.

I. 4. 135.

Pieroni.

Aggiungere il seguente comma:

La Repubblica tutela la specificità delle caratteristiche e delle culture di ciascuna Regione nel quadro della difesa delle caratteristiche della cultura della Nazione italiana.

I. 4. 28.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali o regionali. Può fare proposte di legge al Parlamento nazionale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le finzioni amministrative.

I. 4. 01.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla

Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

I. 4. 02.

Pieroni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Presso ogni Regione è istituita una Consulta delle autonomie locali disciplinata dallo Statuto e dalla legge regionale.

Sono sottoposti al parere della Consulta:

a) lo Statuto della regione e le sue modifiche;

b) il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo.

Sono sottoposti all'approvazione della Consulta:

a) le leggi che disciplinano l'ordinamento e le funzioni degli enti locali;

b) le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo perequazione locale.

La Consulta può, altresì, sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.

La Consulta può deliberare la presentazione di proposte di legge all'Assemblea regionale attinenti la disciplina degli enti locali. In questo caso l'Assemblea li esamina ed approva secondo procedure abbreviate previste dallo Statuto. Essa può, altresì, nelle altre materie proporre emendamenti ai disegni di legge sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea regionale.

I. 4. 03.

Schifani, Loiero.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

La conferenza delle Regioni, costituita con legge generale della Repubblica, è composta dai presidenti delle Regioni che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica.

La conferenza delle Regioni, con la partecipazione del Governo, determina nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competenza statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione economica nazionale.

La violazione delle direttive della conferenza da parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali ne comporta la impugnazione per illegittimità davanti alla Corte costituzionale ad iniziativa della conferenza stessa o delle singole Regioni o del Governo.

Le Regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le Province, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche.

I. 4. 04.

Rotelli.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Lo Statuto Regionale determina i criteri di riparto delle funzioni amministrative tra Regione e Comuni, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Le Regioni ed i Comuni possono coordinarsi secondo quanto stabilito dallo Statuto o da leggi regionali approvate con l'assenso della seconda Camera regionale.

Lo Stato vigila sull'esecuzione delle sue leggi. A tal fine il Governo può, col parere favorevole del Senato delle Regioni e delle autonomie locali, adottare direttive o atti di indirizzo nei confronti delle amministrazioni regionali e comunali.

La legge dello Stato, approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, può stabilire principi uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei funzionari, di procedimento amministrativo e garanzia della partecipazione dei privati al procedimento.

Sono escluse dall'amministrazione regionale e comunale le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato: affari esteri, moneta, vigilanza e regolazione del credito e delle attività finanziarie, finanze statali, dogane, pubblica sicurezza di interesse nazionale e polizia giudiziaria, autorità amministrative indipendenti, difesa e forze armate, traffico aereo e navale, ordinamento degli uffici pubblici nazionali, strade e ferrovie sovraregionali. È fatta salva la facoltà di delega alle Regioni con contestuale attribuzione dei mezzi finanziari necessari mediante legge dello Stato approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle Autonomie locali.

I. 4. 05.

D'Amico.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Lo Statuto Regionale determina i criteri di riparto delle funzioni amministrative tra Regione e Comuni, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Le Regioni ed i Comuni possono coordinarsi secondo quanto stabilito dallo Statuto o da leggi regionali approvate con l'assenso della seconda Camera regionale.

Lo Stato vigila sull'esecuzione delle sue leggi. A tal fine il Governo può, col parere favorevole della Commissione federale,

adottare direttive o atti di indirizzo nei confronti delle amministrazioni regionali e comunali.

La legge dello Stato, approvata con l'assenso della Commissione federale, può stabilire principi uniformi in materia di organizzazione degli uffici, di formazione e responsabilità dei funzionari, di procedimento amministrativo e garanzia della partecipazione dei privati al procedimento.

Sono escluse dall'amministrazione regionale e comunale le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato: affari esteri, moneta, vigilanza e regolazione del credito e delle attività finanziarie, finanze statali, dogane, pubblica sicurezza di interesse nazionale e polizia giudiziaria, autorità amministrative indipendenti, difesa e forze armate, traffico aereo e navale, ordinamento degli uffici pubblici nazionali, strade e ferrovie sovraregionali. È fatta salva la facoltà di delega alle Regioni con contestuale attribuzione dei mezzi finanziari necessari mediante legge dello Stato approvata con l'assenso della Commissione federale.

I. 4. 06.

D'Amico.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

La legge definitivamente approvata dall'Assemblea regionale viene immediatamente comunicata al Governo della Repubblica, è promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale contrasta con la Costituzione, entro quindici giorni dall'approvazione della stessa promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, che deve pronunciarsi entro sessanta giorni e, qualora il Governo lo richieda, può sospendere l'entrata in vigore della legge.

I. 4. 07.

Schifani, Calderisi, Rebuffa.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. L'amministrazione nelle materie nelle quali spetta allo Stato il potere legislativo é esercitata dalle Regioni e dalle comunità locali, nel rispetto delle autonomie funzionali.

2. Sono comunque escluse dalla competenza delle Regioni e delle comunità locali le seguenti funzioni: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali; amministrazione della giustizia; rapporti con la chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose; cittadinanza e condizione giuridica dello straniero; bilancio e ordinamenti contabili propri. Sono altresì escluse le funzioni specificamente individuate con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali.

I. 4. 08.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta un ventesimo degli elettori della regione.

I. 4. 09.

Boato.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Le Regioni dispongono di autonomia statutaria: ciascuna Regione adotta uno

Statuto che detta le norme generali relative al suo assetto istituzionale nel rispetto della Costituzione e dei Trattati dell'Unione Europea. Lo Statuto è approvato con maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea Regionale e sottoposto a referendum.

Lo Statuto determina:

a) i rapporti fra gli organi della Regione: Assemblea, Governo Regionale, Presidente;

b) i rapporti fra gli organi e la popolazione con particolare riferimento ai referendum;

c) i principi della funzione legislativa e dell'organizzazione amministrativa;

d) il sistema elettorale regionale nel rispetto della proporzionalità politica e della stabilità del Governo Regionale.

I. 4. 010.

Pieroni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

I. 4. 011.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

I. 5. 12.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Sono organi della Regione il Parlamento regionale, il governo regionale e il presidente della Regione.

Il parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla Regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge al parlamento nazionale.

Il presidente e il governo regionali sono organi esecutivi della Regione. Il presidente rappresenta la Regione, presiede il governo regionale, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

Lo statuto regionale disciplina l'organizzazione interna della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare, il referendum propositivo e abrogativo sulle leggi e sui regolamenti regionali, nonché la forma di governo.

Con lo statuto è scelta la forma di governo fra quella presidenziale, con elezione diretta a suffragio universale del presidente ed eventuale ballottaggio, e quella parlamentare, con elezione del presidente della Regione da parte del parlamento regionale.

Se la scelta della forma di governo non è adottata dal parlamento regionale con la maggioranza dei due terzi, l'opinione di cui al comma precedente è sottoposta a referendum popolare alternativo.

I. 5. 11.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge organica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad un altri Consiglio regionale.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

I. 5. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

I consiglieri regionali godono della stessa immunità prevista per i membri del parlamento.

I. 5. 7.

Zeller.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
che non possono essere soggette a vincolo di mandato imperativo.

I. 5. 6.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Aggiungere il seguente comma:

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge organica.

I. 5. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

I. 5. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

I. 5. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

I. 5. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Aggiungere il seguente comma:

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, coordina le funzioni esercitate dalla Regione con le funzioni di competenza dello Stato produttive di effetti in ambito regionale.

I. 5. 8.

Pasquali.

Aggiungere i seguenti commi:

Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica sentita una Commissione di deputati, senatori, componenti della Conferenza permanente per i rapporti Parlamento e

Regioni, costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio Regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

I. 5. 9.

Pasquali.

Aggiungere i seguenti commi:

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo tramite il Commissario del Governo.

La legge è promulgata entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio Regionale ed il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio Regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, può, nei trenta giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi.

In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

I. 5. 10.

Pasquali.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o non corrisponda all'invito del Presidente della Repubblica di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, con l'assenso di una Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali, costituita nei modi stabiliti con legge della Repubblica/della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

I. 5. 01.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

I. 5. 02.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

ART. 6.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

L'autonomia tributaria e finanziaria è elemento costitutivo dell'attività e dell'au-

tonomia regionale. La Regione finanzia la propria attività con:

a) tributi propri, addizionali o sovrainposte sui tributi erariali, istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti da legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali;

b) tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non interessata da tributi erariali o delle comunità locali;

c) quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o con partecipazioni alle basi imponibili di tributi erariali relative ad attività svolte nel territorio regionale;

d) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle Regioni.

La legge disciplina le fattispecie nelle quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria di una Regione provoca ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.

Le Comunità locali dispongono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovrainposte su tributi erariali attribuiti alle Comunità locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote e, ove possibile, nella determinazione degli imponibili; definisce altresì le altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali attribuite alle Comunità locali. Al finanziamento dell'attività delle Comunità locali concorre, in quanto necessario, lo Stato con propri trasferimenti ordinari di risorse, ispirati a criteri di generalità e uniformità.

Per promuovere lo sviluppo economico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle Regioni o alle Comunità locali, lo Stato può, con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali, destinare trasferimenti straordinari a determinate Regioni o Comunità locali o svolgere a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

Regioni o Comunità locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto.

Le Regioni e le Comunità locali hanno un proprio patrimonio. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali si determinano i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e alle Comunità locali.

Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle Regioni e delle Comunità locali.

ART. 6-bis.

È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le Regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie e alle Comunità locali in esse comprese di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite da legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie territoriali secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri non possono essere alterati per un periodo almeno quadriennale. Nella definizione dei trasferimenti perequativi spettanti a singole Regioni e Comunità locali, la capacità fiscale sarà valutata con riferimento anche a basi imponibili potenziali.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle Regioni e non hanno vincoli di destinazione.

Il finanziamento dei servizi ai quali la legge attribuisce un rilevante interesse nazionale è assistito dal concorso dello Stato finalizzato a garantire uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale.

I. 6. 26.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6

(Ripartizione delle spese, contributi e investimenti dello Stato).

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

Con legge approvata da entrambe le Camere, con l'assenso della Commissione parlamentare delle Autonomie territoriali (*), lo Stato può concedere alle Regioni e alle Autonomie locali contributi finanziari per investimenti di particolare importanza delle medesime al fine di equilibrare differenze di potere economico nel territorio nazionale, o per promuoverne la crescita economica.

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di disposizioni di legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

(*) Si intenda che si tratta di leggi da adottarsi con procedura aggravata. In altra sede (proposte di modifica in tema di Parlamento e fonti normative) sono in corso di esame le variabili relative alla struttura del Parlamento e alla modalità di approvazione nonché alla forza di resistenza alle modifiche normative delle leggi di grado intermedio tra quelle ordinarie e quelle costituzionali.

ART. 6-bis.

*(Autonomia finanziaria
e autonomia tributaria).*

L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

ART. 6-ter.

(Ripartizione delle imposte).

Sono tributi nazionali l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sui redditi di società ed enti e quelle di carattere personale.

Sono tributi regionali quelli istituiti e regolati da leggi regionali secondo i principi stabiliti con legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

Le Regioni partecipano con l'Amministrazione dello Stato alle imposte nazionali sul reddito secondo criteri stabiliti con legge organica, approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali che disciplina l'ordinamento generale del sistema tributario in relazione alle fonti di produzione del reddito ed in coerenza con l'applicazione del principio di sussidiarietà.

I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno dello Stato e dell'Unione europea. Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare

è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione dei servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.

I Comuni, le Città metropolitane e le Province ricevono come propri una parte dei tributi destinati alle Regioni, che deve essere ripartita da parte di ciascuna di esse a loro favore sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti, secondo disposizioni di legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Essa può stabilire che Comuni, Città metropolitane e Province fissino aliquote di riscossione o criteri di esenzione per la parte di loro spettanza.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alle Città metropolitane, alle Province, alle Regioni e allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Se lo Stato promuove in singole Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane istituzioni che comportino per esse maggiori spese o minori entrate, lo Stato garantisce il necessario conguaglio.

Lo Stato e le Regioni applicano ed accertano unitariamente con propri uffici rispettivamente i tributi nazionali e quelli regionali secondo procedure applicabili per tutte le Regioni, previste da legge organica/approvata con l'assenso della Commissione Parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Le Regioni istituiscono ed organizzano con legge i propri uffici e disciplinano lo stato giuridico dei relativi dipendenti, fatto salvo il disposto dell'articolo (6), comma 1, lettera a).

I. 6. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

(Autonomia finanziaria e autonomia tributaria).

L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

ART. 6-bis.

Alla Regione competono, secondo i principi stabiliti con legge della Repubblica:

a) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;

b) sovrimposte e addizionali su tributi erariali;

c) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;

d) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da tributi erariali, con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle Regioni nei limiti stabiliti con legge della Repubblica.

Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate, lo Stato istituisce un apposito Fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante

cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con le Regioni.

I trasferimenti dello Stato derivanti da fondi perequativi non possono avere in alcun caso vincoli di destinazione.

Per provvedere a scopi determinati, lo Stato può intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le Regioni interessate.

Le leggi della Repubblica che delegano funzioni a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime.

I. 6. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

(Principi del federalismo fiscale).

L'autonomia finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi ad essa destinati, la regione finanzia le proprie spese con entrate proprie o comunque riferibili al gettito fiscale del proprio territorio.

Le Province e i Comuni dispongono della massima autonomia fiscale compatibile con le proprie basi imponibili e compiti da essi svolti.

Sono disciplinati con leggi approvate da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, congruità, trasparenza e solidarietà: i trasferimenti ordinari alle Province e ai Comuni, le norme di coordinamento tra la finanza dello Stato e quella delle Regioni, gli indirizzi essenziali della finanza locale, nonché le forme e i limiti per l'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità da parte delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

ART. 6-bis.

(Struttura del federalismo fiscale).

Alle Regioni competono, secondo i principi stabiliti dalla legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali: tributi propri; quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole Regioni da tributi erariali; sovrimposte e addizionali su tributi erariali; trasferimenti perequativi di cui all'articolo 6-ter; altre entrate di natura non tributaria.

Alle Province e ai Comuni competono, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge: tributi propri; altri gettiti collegati ai tributi nazionali o regionali; trasferimenti dello Stato o delle Regioni; altre entrate di natura non tributaria.

Con legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali, possono essere previsti, a carico del bilancio dello Stato, trasferimenti straordinari a determinate Regioni, Province e Comuni, per provvedere a scopi determinati.

La Regione, le Province ed i Comuni possono essere destinatari diretti di trasferimenti da parte dell'Unione europea.

Le Regioni, le Province e i Comuni hanno un proprio demanio e patrimonio, secondo principi stabiliti dalla legge e dalle leggi regionali.

È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accessi dalle Regioni, Province e Comuni.

ART. 6-ter.

(Fondo perequativo).

Con legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali è istituito un Fondo perequativo a carico del quale sono erogati i trasferimenti annui alle Regioni.

L'ammontare del Fondo è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la diversa capacità delle singole regioni di produrre gettito fiscale

rispetto alla media nazionale per abitante, nonché per compensare i diversi costi che devono essere sostenuti, in diversi contesti demografici e territoriali, al fine di fornire servizi essenziali ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

Le modalità di formazione e distribuzione del Fondo sono definite, su base triennale, con legge approvata da entrambe le Camere e con l'intervento della Commissione delle Autonomie territoriali. Gli stanziamenti annuali conseguenti sono deliberati nella legge finanziaria dello Stato.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie della regione e non hanno vincoli di destinazione.

I. 6. 40.

Grillo, Greco.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

L'autonomia tributaria e finanziaria è elemento costitutivo dell'autonomia regionale. Fatti salvi i trasferimenti perequativi destinati alle regioni per cui ricorrono le condizioni di cui al successivo articolo la regione finanzia la propria attività con:

tributi propri istituiti con legge regionale applicati a materia imponibile non colpita da tributi erariali e degli enti locali;

quote di tributi erariali riscossi nel territorio regionale o entrate derivanti da basi imponibili di tributi erariali relativi a consumi, redditi o attività produttive riferibili al territorio regionale;

tributi propri, addizionali o sovraimposte sui tributi erariali istituiti con leggi regionali sulla base di principi stabiliti dalla legge;

proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da tariffe e contributi

richiesti agli utilizzatori dei servizi di competenza delle regioni.

La legge disciplina i casi nei quali l'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria della regione provoca conseguenze negative sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre regioni.

Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria. La legge definisce i tributi propri, le addizionali o sovraimposte su tributi erariali attribuite agli enti locali, riconoscendo autonomia nella fissazione delle aliquote; definisce altresì altre entrate collegate al gettito locale di tributi erariali o regionali. Al finanziamento degli enti locali concorrono, in quanto necessario, le Regioni e lo Stato con propri trasferimenti ordinari, ispirati a principi di generalità, uniformità e solidarietà.

Per promuovere lo sviluppo economico o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle regioni o agli enti locali, lo Stato può, con legge, destinare trasferimenti straordinari a determinate regioni o enti locali o svolgere a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.

Regioni ed enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. La durata del debito non può estendersi oltre il termine naturale della legislatura successiva a quella nella quale il debito viene contratto. Salvo che nelle circostanze di cui al precedente comma, è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle regioni e dagli enti locali. L'assunzione di impegni di spesa in annualità può essere disposta dalle regioni e dagli enti locali solo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

Le regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. La legge determina i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle regioni e agli enti locali.

Con legge sono fissate norme dirette a promuovere e realizzare il coordinamento tra l'attività finanziaria e tributaria dello Stato e quella delle regioni e degli enti locali.

ART. 6-bis.

È istituito con legge un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui per le regioni con minore capacità fiscale per abitante.

Scopo del Fondo è quello di consentire alle regioni beneficiarie e agli enti locali in esse compresi di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità.

La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite dalla legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri non possono essere alterati per un periodo almeno quadriennale. Nella definizione dei trasferimenti perequativi spettanti a singole regioni ed enti locali, la capacità fiscale è valutata con riferimento anche a basi imponibili potenziali.

I trasferimenti dal Fondo perequativo integrano le risorse proprie delle regioni e non hanno vincoli di destinazione.

I servizi per i quali è richiesta uniformità di prestazione su tutto il territorio nazionale, in quanto da essi dipendono diritti riconosciuti dalla prima parte della Costituzione, possono essere finanziati con fondi appositi e a destinazione vincolata.

I. 6. 27.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

i tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato, di altri Comuni, Province e Regioni;

gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e solidarietà.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato perché essenziali all'esercizio delle sue funzioni.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita da beni o tributi propri.

I. 6. 25.

Tremonti.

Sostituire il primo e il quinto comma con il seguente:

Salvo quanto previsto dai commi successivi, comuni, province e regioni stabiliscono autonomamente i tributi e le entrate proprie, ne dispongono, definiscono le caratteristiche e la misura dei tributi da essi applicati direttamente e utilizzano le somme ad essi devolute da altri soggetti senza vincolo di destinazione. Rispondono integralmente con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. In caso di insolvenza sono sottoposti alle procedure concorsuali stabilite con legge bicamerale.

I. 6. 35.

Vegas, D'Amico.

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Con legge approvata da entrambe le Camere è istituito un Fondo perequativo a carico del quale sono erogati i trasferimenti annui alle regioni.

L'ammontare del Fondo è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la diversa capacità delle singole regioni di produrre gettito fiscale rispetto alla media nazionale per abitante, nonché per compensare i diversi costi che devono essere sostenuti, in diversi contesti demografici e territoriali, al fine di fornire servizi essenziali ad un livello di adeguatezza medio e in condizioni di massima efficienza ed economicità.

Conseguentemente, al terzo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

Le modalità di formazione e distribuzione del Fondo sono definite da legge approvata da entrambe le Camere e non possono essere alterate per un periodo almeno quadriennale.

Conseguentemente sopprimere il quinto comma.

I. 6. 41.

Grillo, Greco.

Sostituire il primo comma con i seguenti:

L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

I. 6. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, dopo le parole: i Comuni aggiungere le seguenti: le Città metropolitane.

I. 6. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, sopprimere la parola: completa.

I. 6. 18.

Boato.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

La Regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Province senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri predeterminati, rispettivamente, per tutti i Comuni e tutte le Province.

I. 6. 37.

Dondeynaz.

Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:

Con legge bicamerale sono stabiliti le aliquote e i tributi applicati dallo Stato e destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie e a fini di perequazione e solidarietà. Le regioni fissano l'aliquota di propria spettanza di tributi statali percepiti nel loro territorio, da destinare allo svolgimento delle loro funzioni. Con la stessa legge sono definite misure di coordinamento in materia tributaria.

Lo Stato destina, con legge bicamerale, trasferimenti perequativi alle regioni con minor reddito *pro capite*. Possono essere previsti finanziamenti straordinari limitati nel tempo per eventi eccezionali.

I. 6. 36.

Vegas, D'Amico.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato, che provvede alla perequazione tra le Regioni senza vincolo di destinazione sulla base di parametri predeterminati e ad interventi di solidarietà in favore delle zone svantaggiate al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale. Il residuo del provento dei tributi applicati dallo Stato, detratte le

risorse necessarie al finanziamento delle sue funzioni proprie, è restituito alle Regioni di provenienza.

I. 6. 38.

Dondeynaz.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato e degli altri enti territoriali sovraordinati.

I. 6. 28.

Dondeynaz.

Al secondo comma, ove ricorra la parola: Comuni, aggiungere di seguito la seguente: Città metropolitane.

I. 6. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

La regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Province senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi comuni a tutti i Comuni e a tutte le Province.

I. 6. 31.

Rebuffa, Vegas, Calderisi, Schifani.

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

La regione provvede alla perequazione tra i Comuni e tra le Province senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi individuati con legge regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali composto secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.

I. 6. 22.

Calderisi, Schifani.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie, alla restituzione, a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base criteri e parametri oggettivi di efficienza comuni a tutte le Regioni, fondati sulla potenziale e verificata capacità di produrre gettito nonché sul diverso costo dei servizi pubblici nelle realtà locali dovuto a fattori oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale. Le politiche di sviluppo vanno sostenute con specifici stanziamenti.

I. 6. 15.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al terzo comma sostituire la parola: restituzione con la seguente: redistribuzione; e dopo la parola: al Mezzogiorno inserire la seguente: anche.

I. 6. 19.

Boato.

Al terzo comma, dopo le parole: regioni di provenienza aggiungere le seguenti: secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti.

I. 6. 16.

Zeller.

Al terzo comma, dopo la parola: oggettivi aggiungere le seguenti: stabiliti con legge della Repubblica.

I. 6. 6.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al terzo comma, dopo le parole: parametri oggettivi inserire le seguenti: in modo tale da assicurare comunque l'uniformità delle condizioni di vita in tutto il territorio della repubblica.

I. 6. 23.

Schifani, Nania.

Al terzo comma, sostituire le parole da: a perequazione fino a: al Mezzogiorno con le seguenti: con la piena attuazione del principio di solidarietà di cui al comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione cui deve uniformarsi la legislazione dello Stato.

I. 6. 24.

Schifani.

Al terzo comma, sostituire le parole: e al Mezzogiorno con le seguenti: al Mezzogiorno e alle aree metropolitane.

I. 6. 21.

Passigli.

Al terzo comma, dopo le parole: al fine aggiungere le seguenti: di garantire l'uniformità delle condizioni di vita sul territorio nazionale e.

I. 6. 7.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituire il quarto ed il quinto comma con i seguenti:

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia, alla Regione e allo Stato in quanto indivisibili per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono contrarre obbligazioni pecuniarie soltanto sul mercato ed esclusivamente in base a garanzia costituita dai propri beni non inalienabili o da tributi locali di propria pertinenza.

I. 6. 29.

Rigo.

Al quarto comma, dopo le parole: allo Stato aggiungere le seguenti: alle Città metropolitane, nelle Province, alle Regioni.

I. 6. 8.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al quarto comma, dopo le parole: allo Stato aggiungere le seguenti: alla Regione ed alla provincia.

I. 6. 17.

Zeller.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in relazione al grado del loro interesse locale, generale o nazionale.

I. 6. 33.

Servello, Pasquali, Nania, Selva,
Loiero.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Comuni, Province e Regioni possono contrarre obbligazioni pecuniarie soltanto sul mercato ed esclusivamente in base a garanzia costituita dai propri beni non inalienabili o da tributi locali di propria pertinenza.

I. 6. 39.

Dondeynaz.

Sostituire il quinto comma con il seguente:

Comuni, province e regioni possono indebitarsi solo sul mercato finanziario e solo in base a garanzia costituita dai rispettivi beni patrimoniali disponibili o da tributi locali propri nel limite del cinquanta per cento delle entrate previste.

I. 6. 20.

Boato.

Al quinto comma, dopo la parola: Comuni, aggiungere le seguenti: Città metropolitane.

I. 6. 9.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al quinto comma, sostituire le parole: possono indebitarsi solo, con le seguenti: hanno l'obbligo di presentare bilanci in pareggio. Possono indebitarsi, per investimenti pluriennali.

I. 6. 32.

Urbani, Vegas.

Al quinto comma, sostituire le parole: solo sul mercato e solo in base a garanzia con le seguenti: soltanto sul mercato nazionale ed esclusivamente in base alla garanzia.

I. 6. 34.

Servello, Pasquali, Nania, Selva,
Loiero.

Al quinto comma, sopprimere le parole: solo sul mercato e.

I. 6. 30.

Passigli.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

I. 6. 10.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di di-

sposizioni di legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

I. 6. 11.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

I. 6. 12.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Se lo Stato promuove in singole Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane istituzioni che comportino per esse maggiori spese o minori entrate, lo Stato garantisce il necessario conguaglio.

I. 6. 13.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

I trasferimenti dello Stato derivanti da fondi perequativi non possono avere in alcun caso vincoli di destinazione.

I. 6. 14.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Presso ogni Regione é istituito un Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale.

Sono sottoposti all'approvazione Consiglio:

lo Statuto della Regione e le sue modifiche;

il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

le leggi che disciplinano l'ordinamento e funzioni degli enti locali;

le leggi che determinano i trasferimenti regionali e quelle che stabiliscono i criteri di ripartizione del fondo perequazione locale.

Lo Statuto può prevedere altri casi nei quali il Consiglio, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, può richiedere che siano sottoposte alla propria approvazione deliberazioni legislative adottate dall'Assemblea regionale.

Qualora il Consiglio deliberi di opporsi ad una legge regionale, la stessa può essere nuovamente approvata dall'Assemblea regionale. Il Consiglio può altresì sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale per violazione del principio di sussidiarietà.

Il Consiglio può deliberare la presentazione di proposte di legge all'Assemblea regionale, che le esamina e delibera su di esse secondo procedure abbreviate previste dallo Statuto.

Lo Statuto determina i poteri del Consiglio in relazione alle determinazioni non legislative dell'Assemblea regionale.

I. 6. 03.

Rebuffa, Schifani, Calderisi, Vegas.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

Con legge approvata da entrambe le Camere con l'assenso della Commissione parlamentare delle Autonomie territoriali*, lo Stato può concedere alle Regioni e alle Autonomie locali contributi finanziari per investimenti di particolare importanza delle medesime al fine di equilibrare differenze di potere economico nel territorio nazionale, o per promuoverne la crescita economica.

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di disposizioni di legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

I. 6. 01.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

ART. 7.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno dello Stato e dell'Unione europea. Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

I. 7. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

* Si intenda che si tratta di leggi da adottarsi con procedura aggravata. In altra sede (proposte di modifica in tema di Parlamento e fonti normative) sono in corso di esame le variabili relative alla struttura del Parlamento e alle modalità di approvazione nonché alla forza di resistenza alle modifiche normative delle leggi di grado intermedio tra quelle ordinarie e quelle costituzionali.

Al secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo:

Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

I. 7. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al comma terzo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché il diritto di fruire di qualsiasi servizio pubblico di competenza regionale.

I. 7. 5.

Servello, Pasquali, Nania, Selva,
Loiero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'esercizio dell'autonomia tributaria e finanziaria di una Regione non deve essere intesa a provocare ripercussioni sulle basi imponibili o sull'attività economica di altre Regioni.

I. 7. 10.

Passigli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli enti locali non possono istituire per il proprio territorio limiti per i cittadini di altro ente locale analoghi a quelli inibiti alla Regione.

I. 7. 6.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono stipulare intese fra di loro e istituire organismi comuni.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali all'interno di un altro Stato, previo l'assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali. Con tale legge si prevedono anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla regione con atto motivato.

La Regione partecipa, nelle forme e con l'osservanza delle procedure previste da legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, alla formazione degli atti dell'Unione europea aventi attinenza con le proprie attribuzioni.

Nelle materie di rispettiva competenza, l'esecuzione e l'attuazione del diritto comunitario spettano alle Regioni ed alle comunità locali. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali sono disciplinati i modi e le forme d'esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia degli enti competenti.

Alle Regioni ed alle comunità locali, attraverso la Commissione delle Autonomie Territoriali, è garantita la partecipazione al processo decisionale europeo, quando esso riguarda materie di loro competenza.

I. 7. 01.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART 7-bis.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del Governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del Presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nel caso in cui il Governo lo richieda ed il Senato delle Regioni e delle autonomie locali abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.

Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione.

Le stesse disposizioni si applicano ai fini dell'attuazione del diritto comunitario.

I. 7. 04.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del Presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nel caso in cui il Governo lo richieda e la Commissione federale abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.

Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione.

Le stesse disposizioni di applicano ai fini dell'attuazione del diritto comunitario.

I. 7. 05.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

La Commissione delle autonomie territoriali del Senato promuove la conclusione di accordi di durata determinata tra lo Stato e le Regioni, nonché delle Regioni

tra loro, per coordinare le rispettive competenze ed organizzarne l'esercizio al fine di conseguire risultati di interesse comune. A tali accordi sono chiamate a partecipare le altre amministrazioni pubbliche e quelle locali.

I. 7. 02.

Calderisi, Schifani, Loiero, Rebuffa.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Ogni legge approvata dalla Regione è comunicata al Governo che, qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia alla Regione nel termine di trenta giorni.

Ove la Regione approvi nuovamente la legge, questa è promulgata ed entra in vigore secondo le norme dello Statuto.

Se una legge è dichiarata urgente dalla Regione, il termine di cui al primo comma è ridotto a quindici giorni.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione di una legge regionale, il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito davanti al Senato delle Regioni e delle autonomie locali.

I. 7. 06.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Ogni legge approvata dalla Regione è comunicata al Governo che, qualora ritenga che essa ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi na-

zionali o con quelli di altre regioni, la rinvia alla Regione nel termine di trenta giorni.

Ove la Regione approvi nuovamente la legge, questa è promulgata ed entra in vigore secondo le norme dello Statuto.

Se una legge è dichiarata urgente dalla Regione, il termine di cui al primo comma è ridotto a quindici giorni.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione di una legge regionale, il Governo può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale e quella di merito davanti alla Commissione federale.

I. 7. 08.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

I comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto della Regione.

Lo Statuto della Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare, sotto la propria responsabilità e nei limiti della legge, tutti gli affari della comunità locale.

I. 7. 09.

D'Amico.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

I cittadini hanno diritto di essere sottoposti a prestazioni patrimoniali non superiori a quelle vigenti, in condizioni e in presenza di servizi pubblici analoghi, in altri paesi dell'Unione europea.

I. 7. 03.

Vegas, Urbani.

ART. 8.

Sopprimerlo.

I. 8. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

I pubblici uffici dello Stato, delle Regioni e dei Comuni sono organizzati con regolamenti autonomi sulla base dei principi stabiliti dalla legge approvata con l'assenso del Senato delle Regioni e delle autonomie locali, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione.

La Pubblica Amministrazione è organizzata e svolge la propria attività anche al fine di perseguire la più efficace realizzazione degli obiettivi posti dall'Unione europea nell'interesse dei cittadini.

I. 8. 23.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

I pubblici uffici dello Stato, delle Regioni e dei Comuni sono organizzati con regolamenti autonomi sulla base dei principi stabiliti dalla legge approvata con l'assenso della Commissione federale, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione.

La Pubblica Amministrazione è organizzata e svolge la propria attività anche al fine di perseguire la più efficace realizzazione degli obiettivi posti dall'Unione europea nell'interesse dei cittadini.

I. 8. 22.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

I Comuni, le Province e le Regioni disciplinano l'organizzazione e l'attività delle rispettive amministrazioni.

I. 8. 18.

Calderisi, Schifani, Rebuffa.

Premettere il seguente comma:

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

I. 8. 20.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Sopprimere il primo comma.

I. 8. 9.

Nania.

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'indirizzo di politica amministrativa di Comuni, Province, Regioni e Stato è di norma attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

I. 8. 14.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il nono comma con il seguente:

L'amministrazione pubblica statale, regionale, provinciale e comunale attua le politiche, pubbliche dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

I. 8. 19.

Rotelli.

Al comma primo, sostituire la parola: politico con la seguente: politico-amministrativo.

I. 8. 6.

Nania.

Al comma primo, sopprimere la parola: normalmente.

I. 8. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Le direttive generali dell'organizzazione della pubblica amministrazione sono in ogni caso regolare dalla legge.

I. 8. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione sono disciplinate con legge; ad essa devono uniformarsi le norme regolamentari e statutarie di Regioni ed Autonomie locali.

I. 8. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con regolamenti generali di organizzazione governativi, regionali, provinciali e comunali sono disciplinati le attività e il funzionamento dei rispettivi pubblici uffici.

I. 8. 11.

Nania.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con regolamenti generali di organizzazione governativi, regionali, provinciali e comunali sono disciplinati, nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli di cui al successivo articolo, le attività ed il funzionamento dei rispettivi pubblici uffici, nell'ambito di figure strutturali uniformi determinate da leggi quadro dello Stato, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

I. 8. 15.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione sono disciplinate con regolamento del rispettivo ente, in modo che le sue responsabilità siano distinte.

I. 8. 12.

Rotelli.

Al secondo comma, dopo la parola: regolamento aggiungere le seguenti: sulla base di principi stabiliti con legge.

I. 8. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole da: anche in riferimento fino alla fine del comma.

I. 8. 8.

Nania.

Al secondo comma, sopprimere le parole da: anche in riferimento fino alle seguenti: atti amministrativi.

I. 8. 21.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Aggiungere il seguente comma:

Un organo indipendente, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Regione, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli enti locali secondo principi e criteri generali stabiliti con legge dello Stato.

I. 8. 13.

Nania.

Aggiungere il seguente comma:

I regolamenti generali di organizzazione che disciplinano l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, nonché l'ordinamento degli enti pubblici non economici sono adottati dal Governo sulla base di principi stabiliti dalla legge.

I. 8. 16.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Aggiungere il seguente comma:

I regolamenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili di fronte alla Corte Costituzionale.

I. 8. 10.

Nania.

Aggiungere il seguente comma:

I regolamenti di cui ai due commi precedenti sono impugnabili di fronte alla Corte Costituzionale.

I. 8. 17.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Aggiungere il seguente comma:

Sono istituiti, in forma decentrata, organi di giustizia amministrativa secondo l'ordinamento stabilito con legge dello Stato.

I. 8. 7.

Nania.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

L'articolo 99 della Costituzione (CNEL) è sostituito dal seguente:

« È istituito il Consiglio degli Esecutivi regionali e locali (CERL). Fanno parte del Consiglio i Presidenti delle regioni e delle Province autonome, nonché rappresentanti degli esecutivi delle Province, delle città metropolitane, dei comuni capoluogo, dei comuni non capoluogo di provincia e delle comunità montane, eletti o nominati secondo le modalità stabilite dalla legge costituzionale. Ai membri del Consiglio si applica l'articolo 65, primo comma (immunità).

Il consiglio:

ha l'iniziativa legislativa;

nomina i membri della Corte Costituzionale di competenza delle Autonomie;

si esprime sugli atti e sui provvedimenti nelle materie di competenza statale che rilevano nei confronti dell'esercizio delle competenze delle Autonomie.

La legge costituzionale di cui al primo comma stabilisce le modalità per l'adozione delle delibere del Consiglio, per l'esercizio dei suoi poteri, per l'espressione dei pareri alle Camere ed al Governo e ne determina gli effetti sul procedimento. La stessa legge assicura altresì la salvaguardia dei diritti di ciascuna componente regionale, provinciale e comunale all'interno del Consiglio ».

I. 8. 01.

Grillo, Greco.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* I. 9. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimerlo.

* I. 9. 10.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

La legge disciplina l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione delle autorità amministrative indipendenti. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della regione. Non possono candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamenti regionali, né essere componenti dei rispettivi governi prima di tre anni dalla cessazione delle funzioni.

I. 9. 7.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

La legge garantisce l'indipendenza della autorità per la tutela della concorrenza e del mercato e determina le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

I. 9. 11.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

La legge disciplina l'istituzione, l'organizzazione e le funzioni delle autorità amministrative indipendenti.

I. 9. 9.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per lo svolgimento di attività di vigilanza e garanzia di rilevante interesse nazionale, la legge approvata da entrambe le Camere può istituire apposite autorità, prevedendo requisiti e modalità di nomina dei soggetti preposti che ne assicurino l'esercizio delle funzioni in condizioni di indipendenza, neutralità e terzietà.

I. 9. 8.

Buttiglione, Dentamaro.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge quadro dello Stato può istituire apposite autorità indipendenti.

I. 9. 16.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Sostituire il primo comma, con il seguente:

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie, con legge dello Stato o della regione secondo la rispettiva competenza normativa, possono essere istituite apposite autorità indipendenti.

I. 9. 2.

Nania.

Al primo comma sopprimere la parola: indipendenti.

*** I. 9. 12.**

Bressa, Elia, Andreolli.

Al primo comma sopprimere la parola: indipendenti.

*** I. 9. 5.**

Boato.

Al secondo comma dopo le parole: la legge inserire le seguenti: approvata da entrambe le Camere.

I. 9. 14.

Buttiglione, Dentamaro.

Al secondo comma, sostituire le parole: può altresì attribuire con la seguente: attribuisce.

I. 9. 4.

Nania.

Al secondo comma sopprimere le parole: anche in unico grado.

I. 9. 15.

Buttiglione, Dentamaro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Parlamento in seduta comune elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.

I. 9. 6.

Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'istituzione di autorità indipendenti comporta la soppressione delle preesistenti strutture amministrative pubbliche operanti nello stesso settore.

I. 9. 3.

Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La legge garantisce l'indipendenza delle autorità di cui al presente articolo e dei rispettivi componenti.

I. 9. 13.

Bressa, Elia, Andreolli.

ART. 10.

Sopprimerlo.

I. 10. 8.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

Le norme statali, regionali e comunali assicurano il diritto di accesso agli atti e l'intervento nei procedimenti dell'amministrazione, disciplinandone le forme e i limiti; disciplinano inoltre l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di decidere sulle istanze rivolte dai cittadini entro i termini stabiliti, regolando gli effetti dell'inadempimento e la responsabilità dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.

La disciplina dell'impiego dei pubblici dipendenti è ordinata al conseguimento dell'efficienza ed alla valorizzazione della responsabilità e del merito professionale.

Tutti i pubblici impiegati si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

I. 10. 26.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'attività della amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale è organizzata nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità, legalità.

Con proprio regolamento comuni, province, regioni e Stato prevedono controlli interni di gestione.

I. 10. 25.

Salvi, Mussi, Soda, Villone,
D'Alessandro Prisco, Salvati,
Morando, Guerzoni, Folena,
Russo, Senese, Pellegrino,
Mancina, Passigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti, sulla base di principi stabiliti con legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto d'accesso, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza dell'amministrazione ed il rispetto dei metodi democratici nell'organizzazione dei servizi.

La legge assicura il diritto d'accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme e i limiti.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,

salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge.

I. 10. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione della pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

L'attività amministrativa deve essere valutata in relazione ai risultati raggiunti nella protezione e tutela dei diritti dei cittadini.

Per la realizzazione di questi fini e in particolare per il controllo dell'attività amministrativa e per la valutazione dei risultati la legge promuove la partecipazione anche diretta dei cittadini e sostiene ogni forma di cittadinanza attiva.

I. 10. 4.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

previsione generalizzata del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

I. 10. 7.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione della pubblica amministrazione é tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità, rapidità, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa;

rispetto del principio del contraddittorio.

I. 10. 2.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

Le procedure garantiscono efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

Il controllo interno di gestione di ogni amministrazione rileva, con indicatori funzionali alla comparazione, costi e tempi delle unità di prodotto e di servizio e risultati conseguiti.

I. 10. 16.

Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione della pubblica amministrazione é tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità, rapidità dell'azione amministrativa;

imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

ragionevolezza.

I. 10. 3.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

L'organizzazione della pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi ai seguenti principi:

efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa;

miglior temperamento degli interessi pubblici e privati;

minor danno per i destinatari dell'azione amministrativa;

ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei pubblici servizi.

I. 10. 5.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Al primo comma sostituire l'alinea con il seguente:

Le pubbliche amministrazioni di cui ai precedenti articoli sono tenute, per ciò che riguarda la loro organizzazione e l'espletamento della loro attività, al rispetto, oltre che del principio di legalità, dei seguenti principi:

I. 10. 15.

Nania.

Al primo comma, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: determinati con legge quadro dello Stato.

I. 10. 18.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al primo comma, sostituire le parole da: garanzia a: azione amministrativa con le seguenti: economicità, efficacia e pubbli-

cità dell'azione amministrativa, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.

I. 10. 6.

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Al primo comma, primo capoverso, sostituire le parole: garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, dell'efficienza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa con le parole: garanzia dell'imparzialità, della trasparenza, dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

I. 10. 10.

Nania.

Al primo comma, primo capoverso, dopo le parole: dell'efficienza aggiungere le seguenti: dell'economicità.

I. 10. 21.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, primo capoverso, sostituire le parole: e dell'imparzialità dell'azione amministrativa con le seguenti: dell'imparzialità nonché della partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa.

I. 10. 22.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: garanzia del diritto di accesso agli atti amministrativi e ai documenti anche in corso di procedimento, della possibilità di concludere accordi sostitutivi di provvedimenti, della definizione dei procedimenti entro termini brevi e tassativi; obbligo di motivare tutte le decisioni discrezionali.

I. 10. 24.

Buttiglione, Dentamaro.

Al primo comma, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

previsione degli effetti dei provvedimenti normativi sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

I. 10. 17.

Rebuffa, Schifani, Calderisi, Vegas.

Al primo comma, sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia tra i cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione. Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dei dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati.

La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.

I. 10. 20.

Boato.

Al primo comma, sopprimere il secondo capoverso.

I. 10. 27.

Bressa, Elia, Andreolli.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: previsione generalizzata del difensore civico inserire le seguenti: eletto dalla base.

I. 10. 19.

Servello, Pasquali, Nania, Selva.

Al primo comma, secondo capoverso, dopo le parole: previsione generalizzata del difensore civico, anche in materia fiscale, quale organo aggiungere le parole: indipendente.

I. 10. 28.

Nania.

Al primo comma, sopprimere i capoversi: terzo e quarto.

I. 10. 29.

Boato.

Al primo comma, terzo capoverso, sopprimere le parole da: previsione di un sistema di controllo fino a: prosecuzione del rapporto di lavoro.

I. 10. 14.

Nania.

Al primo comma, terzo capoverso, dopo le parole: previsione di un sistema di controllo interno di gestione sopprimere le parole da: che rileva periodicamente fino a: similari.

I. 10. 12.

Nania.

Al primo comma, quarto capoverso, dopo le parole: previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione sopprimere le parole da: che costituisce fino a: lavoro.

I. 10. 11.

Nania.

Al primo comma, quarto capoverso, dopo le parole: previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale inserire le seguenti: , nell'ambito del rendimento dell'ufficio alla quale è addetto.

I. 10. 30.

Pieroni.

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso: previsione del termine entro il quale i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, con la eventuale predisposizione di poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto del medesimo e fatte salve le ipotesi di silenzio-assenso.

I. 10. 23.

Schifani, Calderisi, Loiero.

Aggiungere in fine il seguente comma:

I servizi pubblici a domanda individuale sono resi, di regola, da una pluralità di produttori. Lo Stato e gli enti pubblici assicurano, ovunque possibile, la libera scelta dei cittadini.

I. 10. 25.

Urbani, Vegas, D'Amico.

Aggiungere il seguente comma:

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti con legge dello Stato.

I. 10. 9.

Nania.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono detenere partecipazioni maggioritarie o di controllo in imprese per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito dalla legge.

I. 10. 01.

Urbani, Vegas.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

Motivazione della decisione, diritto di informazione, diritto di accesso ai documenti, partecipazione al procedimento, rimedio sostitutivo dell'inerzia, controllo degli utenti, risarcimento del danno da inefficienza sono garantiti ai cittadini e alle imprese.

I. 10. 02.

Rotelli.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

La Corte dei conti controlla le amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle Regioni. Riceve i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna amministrazione pubblica, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce, dopo eventuale contraddittorio, con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle Regioni.

Sono determinate con legge l'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate.

L'indipendenza della Corte dei conti dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni è assicurata dalla legge. Sono escluse la designazione e la nomina da parte di tali organi. I consiglieri della Corte non svolgono pubblica funzione o attività se non presso l'istituto.

I. 10. 03.

Rotelli.

ART. 11.

Sopprimerlo.

***I. 11. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimerlo.

***I. 11. 3.**

Boato.

Sopprimerlo.

***I. 11. 5.**

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono sull'attività della pubblica amministrazione sono adottati con preventiva analisi e indicazione degli effetti organizzativi.

I. 11. 4.

Rotelli.

Dopo le parole: atti amministrativi generali *inserire le seguenti:* emanati dagli organi rappresentativi delle Regioni e degli enti locali, *e dopo le parole:* fattibilità amministrativa *inserire le seguenti:* da parte dei rispettivi organi amministrativi di vertice.

I. 11. 2.
 Servello, Pasquali, Nania, Selva.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** I. 12. 3.**
 Boato.

Sopprimerlo.

*** I. 12. 1.**
 Nania.

Sopprimerlo.

*** I. 12. 2.**
 D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

Il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è determinato con legge dello Stato.

I. 12. 5.
 Rotelli.

Al primo comma, dopo la parola: Stato *inserire le seguenti:* , che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali.

I. 12. 4.
 Bressa, Elia, Andreolli.

ART. 13.

Sopprimerlo.

I. 13. 1.
 Armando Cossutta, Bertinotti,
 Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

L'impiegato pubblico, finché membro del Parlamento o del Governo o dei parlamenti o dei governi regionali, consegue promozioni solo per anzianità.

L'impiegato pubblico è responsabile della sua produttività, elemento costitutivo della retribuzione e del rapporto di lavoro.

Il funzionario pubblico è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio, dell'efficienza crescente dello stesso, della qualità del servizio, del conseguimento dei risultati, della violazione dei doveri professionali.

Gli impiegati e i funzionari sono assunti ed accedono alle qualifiche attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale e per ruoli e organici regionali.

La legge statale e regionale determina le funzioni e i ruoli dirigenziali a tempo determinato che possono essere attribuiti senza concorso dal governo statale e regionale.

I. 13. 7.
 Rotelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13.

L'amministrazione è al servizio degli interessi dei cittadini. I funzionari pubblici operano nell'interesse del pubblico, sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.

I compiti dei funzionari pubblici sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri professionali.

I funzionari pubblici sono assunti mediante concorsi pubblici aperti a tutti, salvo i casi previsti dalla legge. La legge determina le carriere e le qualifiche per l'accesso alle quali il concorso può essere riservato a chi abbia determinati titoli di servizio.

I funzionari pubblici, se sono membri delle Camere e delle Assemblee regionali, non possono conseguire promozioni.

I. 13. 5.

Bressa, Elia, Andreolli.

Sostituire il primo comma con il seguente:

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Repubblica: essi esercitano funzioni pubbliche ed hanno uno stato giuridico ed un regime di responsabilità e di diritto pubblico.

I. 13. 2.

Nania.

Al primo comma dell'articolo 13, sostituire le parole: del pubblico interesse con le seguenti: delle amministrazioni della Repubblica.

*** I. 13. 6.**

Rebuffa, Vegas, Calderisi.

Al primo comma, sostituire le parole: del pubblico interesse con le seguenti: della Repubblica.

*** I. 13. 4.**

Boato.

Al primo comma, sostituire le parole: del pubblico interesse con le seguenti: della Repubblica.

*** I. 13. 9.**

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Al primo comma, dopo le parole: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo inserire le seguenti: della Nazione.

I. 13. 3.

Servello, Pasquali, Nania, Selva, Loiero.

Al primo comma, sostituire le parole: del pubblico interesse con le seguenti: dei cittadini.

I. 13. 8.

Buttiglione, Dentamaro.

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

I loro compiti sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri d'ufficio. La legge stabilisce le norme sui procedimenti disciplinari e sulle sanzioni direttamente conseguenti all'accertamento della responsabilità in sede penale, civile o amministrativa.

I. 13. 11.

D'Amico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi per i quali la legge stabilisce modalità di accesso diverse.

I. 13. 10.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. La legge può individuare funzioni e qualifiche per le quali sia consentito derogare a tale principio.

I. 13. 9.

Buttiglione, Dentamaro.

ART. 14.

Sostituire le parole: con legge dello Stato sono stabilite *con le seguenti:* si possono con legge stabilire.

I. 14. 2.

D'Amico.

Sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere; e *aggiungere dopo le parole:* partiti politici *le seguenti:* e a loro organizzazioni collaterali.

I. 14. 1.

Salvi, Mussi, Soda, Villone, D'Alessandro Prisco, Salvati, Morando, Guerzoni, Folena, Russo, Senese, Pellegrino, Mancina, Passigli.

ART. 15.

Sopprimerlo.

I. 15. 1.

Armando Cossutta, Bertinotti, Salvato, Marchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

Restano ferme le discipline delle Regioni a statuto speciale sino all'armonizzazione delle stesse ai principi della presente legge di revisione costituzionale.

I. 15. 5.

Bressa, Elia, Andreolli.

Sopprimere le parole: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, l'Alto Adige/Sudtirolo e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste che già fruivano di particolari forme di autonomia, conservano tali condizioni disciplinando i rispettivi assetti statutari secondo le loro specifiche situazioni storiche, etniche, culturali e linguistiche nei rispettivi statuti speciali ».

I. 15. 2.

Zeller.

Sopprimere le parole: Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

Consequentemente aggiungere il seguente comma:

Gli statuti speciali del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige/Trentino-Sudtirolo e della Valle d'Aosta/Valle d'Aoste sono adattati alle modifiche del titolo V della Costituzione nel rispetto delle forme e condizioni particolari di auton-

mia. Per la provincia di Bolzano vanno altresì salvaguardati gli obblighi internazionali derivanti dall'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, dalle misure in favore delle popolazioni altoatesine del 1969 e dalle successive norme attuative ».

I. 15. 3.

Zeller.

Sopprimere le parole: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Trentino-Sudtirolo, le province autonome di Trento e Bolzano/Bozen-Sudtirolo e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste conservano particolari forme e condizioni di autonomia. I relativi statuti speciali sono adattati alle modifiche del titolo V della Costituzione con assegnazione di ulteriori funzioni, tenendo conto delle specifiche situazioni storiche, etniche, culturali e linguistiche e, con riferimento alla provincia di Bolzano/Bozen-Sudtirolo, nel rispetto degli accordi internazionali derivanti dal Trattato di Parigi del 5.9.1946, del Pacchetto del 1969 e delle successive norme attuative.

I. 15. 4.

Zeller.

ART. 16.

Sopprimerlo.

*** I. 16. 1.**

Armando Cossutta, Bertinotti,
Salvato, Marchetti.

Sopprimerlo.

*** I. 16. 3.**

Pieroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

La legislazione statale vigente alla data della prima formazione degli organi regionali secondo le norme dei nuovi Statuti si applica all'ordinamento di ciascuna Regione, anche in via integrativa, fino all'approvazione delle relative leggi regionali. Lo Statuto può differire di non più di cinque anni il termine di applicazione della legislazione statale in materie estranee alla competenza esclusiva dello Stato, ancorché approvata successivamente alla prima formazione dei nuovi organi regionali. Tale termine non può comunque eccedere il 31 dicembre 2007.

I. 16. 5.

D'Amico.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

In deroga all'articolo 11, comma 2, restano ferme le attribuzioni alle Regioni e alle Comunità locali delle funzioni di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59. Con legge che necessita del consenso della Commissione delle Autonomie Territoriali, si procede al trasferimento alle Regioni, alle comunità locali ed agli enti operanti in regime di autonomia funzionale delle ulteriori funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge costituzionale. Tale trasferimento dovrà essere completato entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge di revisione costituzionale.

A richiesta delle Regioni interessate e sulla base di intese con ciascuna di esse, è possibile graduare il trasferimento, definendone tempi e modalità.

I. 16. 2.

Bressa, Elia, Andreolli, Boato.